Messaggio

numero	data	Dipartimento
5200	30 gennaio 2002	ISTITUZIONI

Concerne

Nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

INDICE

1. LA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE E LA RIFORMA DEL COMUNE 3
1.1 Il Comune ticinese, una realtà in crisi 4
1.2 La nuova perequazione federale 5
1.3 La necessità del ripensamento dei meccanismi di compensazione finanziaria intercomunale 6
2. CENNI SULLA LEGISLAZIONE TICINESE CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE DAL DOPOGUERRA AD OGGI 7
2.1 L'aiuto del Cantone per i Comuni in dissesto finanziario 7
2.2 L'introduzione dell'aiuto del Cantone per contenere la pressione fiscale nei Comuni finanziariamente più deboli 8
2.3 La Legge sulla compensazione intercomunale 9
2.4 L'introduzione nella Legge sulla compensazione intercomunale del contributo di livellamento della potenzialità fiscale 10
3. GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE 13
3.1 La compensazione verticale 13
3.2 La compensazione orizzontale o tradizionale 13
3.3 Il livellamento della potenzialità fiscale 14
3.4 L'aiuto agli investimenti 15
4. ATTI PARLAMENTARI PER UNA REVISIONE GENERALE DELLA LCINT E L'AVAMPROGETTO DI NUOVA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE 16
4.1 L'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria intercomunale 16
4.2 L'esito della consultazione sull'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria intercomunale 17
5. LA NUOVA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE 22
5.1 Il contributo di livellamento nella nuova perequazione finanziaria intercomunale 22
5.1.1 Il nuovo modello di calcolo del contributo di livellamento: 20% della differenza rispetto alla media cantonale; soglia minima del contributo 72% della media cantonale 24

1.0063

5.1.2 L'introduzione a tappe dell'aumento dell'innalzamento della soglia minima del contributo di livellamento dal 68 al 72% della media cantonale 26
5.1.3 Aumento immediato della soglia minima del contributo di livellamento al 72% per i Comuni che si uniscono in una nuova aggregazione....27
5.1.4 La modifica tesa a ridurre la variazione del contributo di livellamento nel tempo....27
5.1.5 La nuova graduazione del contributo di livellamento nell'intervallo compreso tra il moltiplicatore medio dei Comuni e il moltiplicatore medio più 15 punti 28
5.1.6 Possibilità di riduzione del contributo per i Comuni beneficiari e di aumento per i paganti nel caso in cui il moltiplicatore politico sia tenuto artificialmente elevato....30
5.1.7 Il finanziamento del contributo di livellamento da parte dei Comuni paganti....31
5.1.8 L'effetto combinato delle diverse proposte 33
5.2 La compensazione verticale 39
5.2.1 La modifica del calcolo dell'indice di forza finanziaria....39
5.2.2 La verifica dei sussidi cantonali per le opere comunali alla luce di quanto previsto dalla nuova perequazione intercantonale....39
5.3 Le nuove modalità della compensazione diretta: l'aiuto agli investimenti, il contributo per gli oneri del territorio e l'aiuto transitorio sulla gestione corrente....40
5.3.1 L'aiuto agli investimenti....40
5.3.2 Il contributo per i maggiori oneri di gestione corrente derivanti dalla localizzazione geografica....41
5.3.3 L'aiuto transitorio sulla gestione corrente 42
5.3.4 Gli aiuti supplementari 43
5.4 Il costo delle misure di compensazione diretta e transitorie 43
5.4.1 L'ammontare globale del contributo transitorio....43
5.4.2 L'ammontare dei contributi per gli investimenti....44
5.4.3 L'ammontare dei contributi per i maggiori oneri legati alla localizzazione geografica 49
5.4.4 L'ammontare del contributo supplementare 49
5.4.5 Il costo totale dei contributi di perequazione diretta e degli aiuti transitori....50
5.5 Il finanziamento degli aiuti del fondo di perequazione....50
5.6 Ripercussioni finanziarie per il Cantone 51
5.7 Ripercussioni finanziarie per i Comuni 52
5.8 Coordinamento della LPI con i progetti di nuove aggregazioni 52
6. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DI LEGGE....54
PROGETTO DI NUOVA LEGGE SULLA PEREQUAZIONE FINANZIARIA....73

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

1. LA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE E LA RIFORMA DEL COMUNE

Il primo capitolo del documento "Il Cantone e i suoi Comuni: l'esigenza di cambiare" presentato nel marzo 1998 dal Dipartimento delle Istituzioni indicava chiaramente come l'attuazione di una seria politica di riforma dell'istituto comunale impone la modifica dei meccanismi attuali della perequazione intercomunale. Già allora si evidenziava nella vigente Legge sulla compensazione intercomunale **un fattore frenante** della politica di aggregazione nel nostro Cantone, in particolare a causa della compensazione del moltiplicatore d'imposta (art. 7 Lcint), vero unicum a livello svizzero. Per questo il documento dipartimentale già prevedeva di essere completato con un quarto capitolo dedicato interamente ad un nuovo progetto di Legge sulla perequazione intercomunale.

Nei due anni trascorsi dalla presentazione di quel primo documento il Consiglio di Stato ha ribadito nei vari aggiornamenti delle Linee direttive 1996-1999 l'importanza della riorganizzazione istituzionale del Cantone fondata anche sulla riduzione del numero dei Comuni ticinesi. Con la pubblicazione delle LD-PF 2000-2003 il Governo ha confermato nella scheda 6 la volontà di ridefinire i compiti Cantone/Comuni e di rafforzare i Comuni tramite le aggregazioni. Si tratta di uno dei grandi cantieri dello Stato, accanto alla riforma dell'Amministrazione ed alla revisione dei compiti, con i quali si vuole conseguire l'obiettivo programmatico della scheda 6: "nuovo patto cittadini - Stato".

La riforma istituzionale del Comune mira a riconferire a quest'ultimo la capacità di assumere compiti e di svolgerli autonomamente; l'obiettivo è pertanto quello di rendere reale la concezione costituzionale del Comune che lo vuole **centro decisionale e partner** del Cantone nella gestione dei servizi pubblici e nella promozione delle iniziative di sviluppo. Questo processo prevede un'azione coordinata su tre livelli:

A. l'adeguamento della dimensione delle collettività locali tramite le aggregazioni;
B. la revisione della ripartizione delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantone Comuni secondo criteri di efficienza ed efficacia;
C. il ripensamento dei meccanismi di funzionamento politico ed amministrativo del Comune per migliorare il processo decisionale, ottimizzare l'erogazione dei servizi pubblici e verificarne la realizzazione e l'adeguatezza nel tempo.

Le tre azioni sono tra loro interdipendenti e devono pertanto procedere parallelamente ed in modo coordinato. Per ridefinire i compiti dei Comuni occorre infatti che questi ultimi assumano maggiore capacità e autonomia progettuale e sappiano far fronte con efficacia agli aspetti esecutivi della gestione pubblica, limitando il più possibile la delega di competenze ad entità sovracomunali. La centralità dei processi di aggregazione all'interno della riforma va compresa in relazione al contributo che potranno dare Comuni meglio dimensionati nel portare avanti una politica finanziaria e operativa più responsabile, migliorando nel contempo i loro meccanismi di funzionamento.

Con il presente messaggio si affronta il delicato tema della revisione della Legge sulla perequazione intercomunale, compresa nelle azioni di cui al punto B) della riforma. Non si tratta di un intervento atto a conseguire solo miglioramenti dei meccanismi della Legge, quali quelli che furono alla base delle due ultime riforme, bensì di una revisione integrale della Legge in rapporto all'attuale crisi dell'Istituto comunale, promuovendo in particolare l'adeguamento dei meccanismi di perequazione ai compiti che attendono il Comune nel terzo millennio, in piena conformità con il ruolo conferito all'Ente locale dalla nostra Costituzione per quanto concerne l'assolvimento dei compiti pubblici in modo autonomo (art. 15 e 16 cpv. 2 Cst. Cant.).

Il fattore finanziario non è l'aspetto più importante della riforma dell'istituto comunale: centrale è infatti la posizione del cittadino all'interno dei processi democratici di gestione della cosa pubblica. Una corretta ripartizione delle risorse è però uno strumento fondamentale per creare delle giuste condizioni quadro per i nostri Comuni affinché questi Enti sappiano realmente giocare il loro ruolo istituzionale a beneficio della popolazione.
Nella consapevolezza della delicatezza del tema e per assicurare una ottimale comprensione dell'intendimento politico che sta alla base di questa importante revisione della perequazione intercomunale, è indispensabile ribadire in questa sede gli aspetti della crisi del Comune che vanno opportunamente posti in correlazione con il campo di applicazione della compensazione intercomunale.

1.1 Il Comune ticinese, una realtà in crisi

La promozione dello sviluppo economico: compito fuori della portata di troppi Comuni

Anche se l'ovviare al deficit democratico presente in molti Comuni di oggi è uno degli aspetti di base della riforma, sarebbe errato credere che il successo del Comune decisionale dipenda unicamente dalla disponibilità della gente a partecipare alla vita pubblica locale. Ruolo del Comune moderno è innegabilmente anche quello di saper creare a livello locale-regionale le condizioni quadro atte a favorire lo sviluppo socio economico di un comprensorio, supportando la capacità imprenditoriale dei privati. Questi ultimi necessitano di territorio e di infrastrutture d'appoggio, come pure di politiche fiscali mirate. Per questo occorre che l'interlocutore pubblico disponga di risorse in primo luogo finanziarie che gli permettano di agire con efficacia. Pochi sono i Comuni ticinesi oggi in grado di farlo. La perequazione deve in tal senso assicurare sul territorio cantonale un'adeguata ripartizione delle risorse tra le regioni.

I Comuni sono molto vincolati ai costi delle infrastrutture di base

Il problema dell'insufficienza di risorse finanziarie per molti Comuni ticinesi non deve essere visto unicamente in relazione alle entrate fiscali, ma anche ai costi strutturali pro-capite. I Comuni sono obbligati a creare e mantenere onerose infrastrutture di base (canalizzazioni, strade ecc.). La realizzazione di molte importanti opere pubbliche comunali è imposto da Leggi superiori, di cui non si mette in discussione la necessità, ma il cui onere finanziario è spesso sproporzionato in rapporto alle risorse a disposizione del singolo Comune.
Ad obblighi uguali non corrispondono dunque eguali risorse finanziarie; la perequazione deve pertanto far sì che al Comune non siano inibite nuove iniziative garantendogli un margine finanziario residuo ed un sostegno per nuovi investimenti. Deve per contro essere evitato l'assoggettamento di Comuni ad un regime di amministrazione controllata (quale

impone l'attuale art. 7 Lcint a oltre settanta Comuni ticinesi), mentre occorre promuovere un loro sforzo riorganizzativo in unione con Enti locali limitrofi.

Le difficoltà di funzionamento dell'amministrazione comunale

Per i cittadini e le cittadine il Comune, oltre che un territorio e un centro di interessi, è un fornitore di servizi.
Le disponibilità finanziarie ridotte e l'impiego di personale a tempo parziale impediscono ai servizi comunali di rispondere convenientemente ai bisogni e alle attese della popolazione. Ciò significa:

- ✓ maggior impegno dei municipali per supplire alle carenze dell'apparato amministrativo;
- ✓ tempi lunghi d'esecuzione dei compiti importanti per il Comune con conseguente impatto negativo diretto sulla popolazione;
- ✓ difficoltà di assicurare successioni o sostituzioni in caso di malattia o di assenza dei dipendenti comunali, perfino quando si assentano per seguire dei corsi obbligatori di formazione o aggiornamento;
- ✓ necessità di delegare a dei privati compiti di natura pubblica, oppure di rinunciare a delle prestazioni o opere per mancanza di personale;
- ✓ impossibilità per i cittadini di avere accesso ai servizi di cancelleria nei giorni e negli orari più appropriati.

La perequazione intercomunale deve contribuire ad assicurare uniformità di prestazioni di servizio dell'Ente pubblico a livello cantonale a garanzia della parità di trattamento per tutti i cittadini.

La scarsa forza contrattuale

Le disparità esistenti tra le Regioni del Cantone, tra il centro e la periferia sono particolarmente acute e non favoriscono lo svilupparsi di iniziative di sviluppo coordinate. Si assiste ad un'eccessiva concentrazione delle risorse che va di pari passo con la concentrazione della popolazione in pochi Comuni urbani. La perequazione deve modificare questa situazione, favorendo la ridistribuzione delle risorse fiscali in modo tale che i Comuni periferici possano essere effettivamente e non solo nominalmente attrattivi e partecipi dei grandi progetti di sviluppo cantonali e/o regionali.
Nei rapporti Cantone-Comuni si è nel corso degli anni sviluppata una ripartizione imperfetta dei compiti che ha visto sempre più competenze decisionali sottratte ai Comuni, che hanno però in molti casi conservato la responsabilità finanziaria. Il fenomeno va rivisto nell'ambito della riforma dell'istituto comunale attraverso la revisione della ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni. Il ruolo della perequazione è quello di assicurare un giusto livello di risorse all'Ente locale per potere autonomamente assumere e gestire compiti e servizi importanti.

1.2 La nuova perequazione federale

Il Consiglio federale nel corso del mese di novembre 2001 ha approvato il messaggio sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

È prevista l'introduzione di trasferimenti dai Cantoni finanziariamente forti a quelli deboli e il versamento da parte della Confederazione di contributi per garantire una dotazione minima di risorse a tutti i Cantoni.

I Cantoni con particolari oneri legati alla geografia e alla topografia (distribuzione della popolazione sul territorio, superficie delle foreste, lunghezza delle strade, corsi d'acqua) riceveranno dei contributi forfetari da parte della confederazione. Parimenti avverrà per i Cantoni con oneri particolari in ambito socio-demografico tenendo conto cioè della quota di anziani, di poveri, di stranieri e di disoccupati.

Le quote dei Cantoni all'imposta federale diretta, all'imposta preventiva e all'utile della Banca nazionale non saranno più graduate sulla base della forza finanziaria, ma la ripartizione avverrà proporzionalmente alla popolazione.

In tutta una serie di ambiti: traffico pubblico nelle agglomerazioni, cliniche universitarie, eliminazione dei rifiuti, depurazione delle acque, cultura, università, scuole professionali superiori, carceri è prevista una maggiore collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.

Inoltre è avvenuto un riesame della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni con il rispettivo aggravio e sgravio di finanziamento.
La messa in atto della nuova perequazione federale non mancherà di avere, in seconda battuta, anche ripercussioni sui Comuni.

1.3 La necessità del ripensamento dei meccanismi di compensazione finanziaria intercomunale

Con oltre settanta Comuni che beneficiano dell'aiuto compensativo ai sensi dell'art 7 Lcint, dunque soggetti ad amministrazione controllata, gli obiettivi della riforma istituzionale non possono essere conseguiti. Occorre essere consapevoli che questa situazione non è destinata a migliorare nel tempo, semmai è prevedibile un suo peggioramento date le insanabili carenze strutturali di un elevato numero di Enti locali.
L'obiettivo della perequazione intercomunale deve pertanto evolvere da un concetto di sopravvivenza del piccolo Comune, alla base della Legge del 1979, a quello del rafforzamento e del sostegno delle politiche di gestione di Comuni meglio dimensionati dal profilo delle risorse umane, territoriali e fiscali. Ritenuto come attraverso le aggregazioni non potranno essere eliminate tutte le disparità esistenti tra i Comuni, i meccanismi della perequazione finanziaria:

- dovranno poter compensare le disparità regionali per quanto riguarda le risorse fiscali a disposizione ma anche per quanto concerne i costi della messa a disposizione dei servizi di base, ottemperando così al mandato costituzionale contenuto nell'art 15 cpv. 2 Cst. Cant;
- non potranno più costituire un ostacolo ai processi di nuove aggregazioni di Comuni, quale è di fatto oggi la copertura dei disavanzi di gestione corrente garantita dall'art 7 Lcint., mantenendo in vita Enti locali che più non rispondono ai requisiti di autonomia imposti dalla Costituzione;
- dovranno contribuire a creare le giuste premesse affinché i Comuni in compensazione possano con altri Enti locali contribuire con piena dignità a formare un nuovo Comune, attenuando le inevitabili disparità dovute all'alto grado di indebitamento ed alla pochezza delle risorse.

Infine, l'ambito della perequazione, deve, all'interno della riforma, saper mantenere e migliorare gli strumenti atti a limitare le differenze dell'imposizione fiscale tra i Comuni, causa di inevitabili disparità tra i cittadini che abitano le varie regioni del Cantone.

2. CENNI SULLA LEGISLAZIONE TICINESE CONCERNENTE LA COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE DAL DOPOGUERRA AD OGGI

2.1 L'aiuto del Cantone per i Comuni in dissesto finanziario

Agli inizi degli anni '50 non esisteva un sistema di compensazione intercomunale. Il Cantone doveva intervenire per contrastare le situazioni più negative e pericolose, saldando i debiti, magari anche di poca entità, per evitare il fallimento dei Comuni. Ciononostante avveniva talvolta che dei Comuni fossero dichiarati falliti e che la loro amministrazione fosse effettuata dagli Uffici di esecuzione e fallimento.

In quegli anni comunque non è che mancassero aiuti all'indirizzo dei Comuni. Il 15 marzo 1948 era stato votato un Decreto legislativo concernente gli onorari minimi dei segretari comunali e le indennità da accordarsi dal Cantone, il quale prevedeva dei versamenti del Cantone ai Comuni per il servizio di cancelleria di 90 cts per abitante, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 900.--, e degli aiuti supplementari per i Comuni montani e rurali. Per il sussidio del servizio di cancelleria il Cantone versava oltre fr. 100'000.-- all'anno, e per l'aiuto supplementare ai Comuni montani e rurali
fr. 10'000.--.
Tale sussidio rimase in vigore fino al 1978, anno in cui raggiunse l'importo di oltre fr. 600'000.--.

Il Cantone in quegli anni intervenne più volte in soccorso di Comuni che si erano ritrovati in situazione di dissesto finanziario a seguito di investimenti avventati o di mala amministrazione in genere.

Scorrendo i rendiconti del Cantone dei primi anni '50 si rilevano interventi di risanamento finanziario anche per i Comuni di Semione, Gnosca e Marolta.
Il Consiglio di Stato al fine di risanare i Comuni in dissesto finanziario oltre ad erogare dei sussidi a fondo perso e a coinvolgere dove possibile altri enti pubblici e amministrazioni, interveniva amministrando direttamente il Comune, ne modificava i regolamenti, accordava prestiti agevolati e concedeva fideiussioni.

Il primo marzo 1950 il Gran Consiglio votava la nuova Legge organica Comunale che sarebbe entrata in vigore il 1. maggio del 1951, la quale all'art. 152 ancorava il principio della facoltà del Consiglio di Stato di intervenire in favore dei "Comuni in disagio" istituendo contemporaneamente una vigilanza speciale. Il testo dell'art. 152 era il seguente:

"Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un Comune, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso, quando il Comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente.
Al Comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, esso può accordare una garanzia presso la Banca dello Stato.
In questi casi il Comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza, che saranno fissate da apposita risoluzione governativa."

L'art. 152 della LOC del 1950 richiama la Legge federale sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, del 1947, che prescrive la sospensione dei procedimenti esecutivi contro i Comuni insolventi e l'obbligo da parte del Cantone di assumersi la gestione commissariale delle finanze comunali al fine di giungere al risanamento del bilancio entro tre anni, se necessario mediante aumenti fiscali. La finalità ultima della legge era quella di assicurare la solvibilità dell'ente pubblico garantendo così i creditori e permettendo il reperimento agli enti pubblici dei finanziamenti bancari necessari.

Uno dei problemi era appunto quello che non sempre le banche accordavano agli enti pubblici i prestiti poichè a volte le scadenze contrattuali pattuite non potevano essere rispettate.

La Legge federale citata è ancora in vigore. Inoltre la LOC del 1987 ha ripreso, all'art. 203, l'art. 152 della LOC del 1950.

Ai cosiddetti Comuni in disagio furono effettuati versamenti fino al 1966 quando questo aiuto fu soppresso e il saldo residuo di questo fondo trapassato al fondo per la compensazione diretta.

2.2 L'introduzione dell'aiuto del Cantone per contenere la pressione fiscale nei Comuni finanziariamente più deboli

L'11 aprile del 1950 il Gran Consiglio approvò la nuova Legge tributaria il cui art. 72 istituiva l'aiuto statale per i Comuni con un moltiplicatore d'imposta superiore al 200%. Si era codificato il principio di un aiuto statale finalizzato al contenimento della pressione fiscale nei Comuni meno favoriti.

Il testo dell'art. 72 della LT del 1950 era il seguente:

"Quando per la copertura del fabbisogno comunale occorresse un importo globale superiore al 200% delle aliquote basi, il Comune potrà chiedere l'intervento del cantone per la copertura della metà dell'eccedenza.
Spetterà in tal caso al Consiglio di Stato il diritto di approvare i preventivi e i consuntivi, nonchè le risoluzioni assembleari concernenti spese straordinarie.
Gli importi necessari a tale azione saranno inscritti nel Conto preventivo del Cantone."

Il 19 maggio del 1952 il Gran Consiglio approvava il "Decreto legislativo concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale" che prevedeva l'esonero della Banca dello Stato dall'imposta comunale ed in sua sostituzione il versamento di fr. 100'000.--, annui, al costituendo fondo Cantonale per la compensazione intercomunale ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della Legge tributaria 11 aprile 1950.

L'8 marzo 1954 il Gran Consiglio modificò l'art. 72 della Legge tributaria, diminuendo al 150% delle aliquote base l'entità del fabbisogno comunale, oltre il quale il Comune poteva richiedere l'aiuto del Cantone per la copertura di metà dell'eccedenza rispetto al 150%. Inoltre se il moltiplicatore aritmetico avesse superato il 200% la copertura, a giudizio del Consiglio di Stato, avrebbe potuto raggiungere il 75% dell'eccedenza.

Per fare un parallelo con i giorni nostri è interessante rilevare che in quegli anni erano stati introdotti degli sgravi fiscali a livello cantonale che avevano costretto molti Comuni ad aumentare il moltiplicatore d'imposta (essendosi ridotta la base imponibile) per cui si ritenne opportuno modificare l'art. 72 della LT.

Il 5 ottobre 1958 il popolo ticinese approvò due iniziative popolari tese l'una a ridurre il moltiplicatore d'imposta che permetteva al Comune di chiedere l'aiuto del fondo di compensazione al 100% delle aliquote base, e l'altra a limitare l'onere per gli stipendi dei docenti comunali al 10% del gettito cantonale. Nel contempo venne respinto il controprogetto cantonale che prevedeva l'introduzione di una "Legge sulla compensazione intercomunale" e di una "Legge sulla ripartizione degli oneri finanziari incombenti ai Comuni".

L'aiuto cantonale per la copertura dell'eccedenza veniva erogato solo a condizione che il gettito complessivo fosse inferiore a fr. 100.-- per abitante.

Già a quel tempo la discussione sui rapporti finanziari tra Comune e Cantone era molto accesa e attraverso queste due misure erano state corrette, in modo sensibile, le disparità nelle disponibilità finanziarie e nella pressione fiscale tra i Comuni ticinesi.

L'unica norma di Legge che trattava dell'aiuto ai Comuni finanziariamente deboli rimase ancora l'art. 72 della LT, mentre l'applicazione concreta della norma venne precisata con il Decreto esecutivo concernente la compensazione intercomunale del 9 dicembre 1958 e successive modificazioni.

L'art. 72 divenne l'art. 88 nel Testo unico di legge tributaria varato dal Consiglio di Stato e, per finire l'art. 272 della LT del 1975.

Per quasi 20 anni non si ebbero più innovazioni particolari dei disposti concernente la compensazione intercomunale eccettuata la modifica dell'art. 72 della LT con la quale si codificò l'aiuto statale solo per quei Comuni nei quali il gettito dell'imposta cantonale fosse inferiore ai 2/3 della media pro capite cantonale.

Fino alla fine degli anni '70 non si poteva parlare di compensazione intercomunale vera e propria poichè i contributi versati erano finanziati dallo Stato e per franchi 100'000.-- dalla Banca dello Stato, senza cioè che i Comuni avessero a contribuire.

I Comuni finanziariamente più forti non partecipavano al finanziamento degli aiuti ai Comuni più deboli e il Cantone ebbe a sobbarcarsi l'intero onere dei contributi della compensazione diretta, che nel corso degli anni '70 raggiunsero i 3 milioni di franchi.

2.3 La Legge sulla compensazione intercomunale

Il 18 dicembre 1979 il Gran Consiglio approvò infine la Legge sulla compensazione intercomunale, scorporando queste norme dalla Legge tributaria, nella quale erano state inserite a partire dal 1950.

In un testo di Legge veniva ancorata la classificazione dei Comuni secondo la forza finanziaria e se ne codificavano le norme per il calcolo. La classificazione dei Comuni secondo la forza finanziaria era peraltro in uso già da tempo ma con la nuova Legge si intese proporla come chiave per ogni partecipazione di spese dei Comuni al Cantone e per tutti i sussidi del Cantone ai Comuni. In precedenza i contributi comunali e i sussidi cantonali erano stabiliti secondo sei fasce che andavano da "debole zona inferiore" a "forte zona superiore" a dipendenza del valore dell'indice di forza finanziaria, ora invece i sussidi e le partecipazioni vengono graduati in misura corrispondente all'effettivo valore dell'indice di forza finanziaria.

Per raggiungere questo scopo tutta una serie di leggi fu messa in consonanza con la LCI.

La nuova legge riprendeva pure all'art. 7 il contributo a copertura del disavanzo di gestione corrente per i Comuni con un fabbisogno eccedente il 100% del gettito dell'imposta cantonale base, posto che le risorse fiscali pro capite non eccedessero i 2/3 della media cantonale.
Il Consiglio di Stato per questi Comuni si riservava il diritto di approvare i preventivi e i consuntivi e di ratificare le spese di investimento.

Veniva pure istituita la facoltà di erogare contributi per la realizzazione di investimenti essenziali ai Comuni più deboli che però non necessariamente dovevano essere al beneficio della compensazione diretta. Con la nuova Legge vi era quindi anche un intendimento di sviluppo e di promozione alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche.

La nuova legge istituì pure il contributo dei Comuni al finanziamento del fondo di compensazione per marcare la volontà di indurre i Comuni più forti ad essere solidali verso quelli più disagiati, ritenuto che in precedenza l'intero onere era a carico del Cantone fatta eccezione per il contributo di fr. 100'000.-- della Banca dello Stato. I Comuni avrebbero finanziato il fondo attraverso un prelievo sulle loro risorse fiscali fino ad un massimo del 2%, mentre il Cantone avrebbe attinto dall'imposta sul maggior valore immobiliare fino al limite massimo del 20% del gettito lordo.

La Legge prevedeva infine che nella Commissione della compensazione la maggioranza dei membri fosse designata dai Comuni poiché la maggior parte dell'onere per il finanziamento del fondo era, ora, a loro carico.

2.4 L'introduzione nella Legge sulla compensazione intercomunale del contributo di livellamento della potenzialità fiscale

L'inserimento nella legge del contributo di livellamento fu votato dal Gran Consiglio il 10 febbraio 1981 seguendo l'esempio dei Cantoni di Zurigo e Berna. L'introduzione di questo moderno strumento di perequazione finanziaria orizzontale avveniva in un momento di gravi difficoltà finanziarie del Cantone mentre che nei Comuni le finanze non destavano particolari preoccupazioni. L'introduzione del livellamento della potenzialità fiscale è andato di pari passo con il varo dell'Ente ospedaliero cantonale, che prevedeva la partecipazione dei Comuni alla copertura del suo disavanzo nella misura di 1/3. La città di Lugano si trovò così sgravata dell'onere di gestione dell'Ospedale civico che pesava fino ad allora tutto sulle sue finanze.

Attraverso il contributo di livellamento si intese quindi garantire a tutti i Comuni un minimo di risorse fiscali pro-capite pari ai 2/3 della media cantonale, finanziate tramite un prelievo ai Comuni con risorse fiscali superiori alla media, fino ad un massimo del 10% del surplus rispetto alla media cantonale. Si voleva inoltre perseguire una riduzione delle differenze del moltiplicatore d'imposta tra i Comuni considerato che allora si andava da un minimo del 45% ad un massimo del 100%.

Originariamente il contributo di livellamento era graduato per i Comuni beneficiari in proporzione al moltiplicatore aritmetico e parimenti le risorse fiscali dei Comuni paganti erano ponderate con il moltiplicatore aritmetico anziché con il moltiplicatore politico come sarebbe avvenuto a seguito di una successiva modifica della Legge.

Ai tre strumenti che la Legge già prevedeva e cioè la compensazione verticale, la compensazione diretta dell'art. 7 e gli aiuti per gli investimenti e i sevizi essenziali dell'art. 8 si aggiungeva dunque il contributo di livellamento quale quarto livello con l'introduzione degli articoli 9a, 9b e 9c.

Grosse speranze erano riposte nell'efficacia del nuovo strumento anche per quanto riguardava la diminuzione dei Comuni al beneficio della compensazione tradizionale dell'art. 7; la cosa in effetti avvenne ma dopo qualche anno il numero dei Comuni in compensazione riprese ad aumentare. Grandi anche le attese riposte nell'art. 8 della Legge che prevedeva l'aiuto per investimenti e servizi essenziali con lo scopo di prevenire

la caduta in compensazione del Comune. Purtroppo questo articolo fu raramente applicato e non sortì gli effetti sperati.

Il 22 aprile 1986 il parlamento approvò una nuova modifica della LCI, con la quale si portava rimedio ad alcuni difetti di gioventù del funzionamento del contributo di livellamento che aveva portato anche a diversi ricorsi al Tribunale amministrativo.

L'innovazione principale fu l'introduzione quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento, sia per quanto riguarda il prelievo che il versamento, del moltiplicatore politico e non più del moltiplicatore aritmetico che, calcolato sulla base del fabbisogno di preventivo, regolarmente risultava superiore, con il rischio che gli importi prelevati o versati dai singoli Comuni risultassero falsati.
Si sancì inoltre il principio della decurtazione del contributo di livellamento versato ai Comuni che conseguivano avanzi di gestione corrente limitando però la ripresa ai casi in cui cumulativamente l'avanzo d'esercizio superasse il 10% del gettito dell'imposta cantonale e che il moltiplicatore d'imposta applicato fosse inferiore al 90%.

Per quanto riguardava la compensazione diretta si inserì nella Legge il diritto alla percezione dei contributi dell'art. 7 solo se il fabbisogno d'imposta ancora scoperto pur applicando un moltiplicatore del 100% fosse dovuto agli oneri di "infrastrutture e servizi essenziali". Alla pag. 12 del messaggio n. 2955 del Consiglio di Stato accompagnante la modifica della LCI in discorso si argomentava come segue:

"Il nuovo testo evidenzia il principio che solo le spese essenziali sono riconosciute dal fondo di compensazione. Questa modifica non intende mutare la struttura e il funzionamento della compensazione orizzontale tradizionale già collaudata da più anni.
Già ora i Comuni in regime di compensazione devono sottoporre all'Autorità di vigilanza i preventivi, i consuntivi e le singole spese straordinarie per la relativa ratifica. Si tratta piuttosto di evitare che i Comuni prendano importanti decisioni su spese non indispensabili prima di chiedere l'intervento del fondo di compensazione.
Spese non indispensabili devono rimanere a carico dei Comuni con un aumento del moltiplicatore oltre il 100%. Questa impostazione dell'art. 7 diventa così coerente con l'art. 8 relativo all'aiuto agli investimenti.
Se l'aiuto agli investimenti viene negato perché la spesa non è ritenuta essenziale, la stessa non può essere caricata al fondo con l'art. 7."

È questo un problema spinoso che è comunque rimasto irrisolto a tutt'oggi anche per la posizione piuttosto morbida espressa dalla Commissione speciale chiamata ad esaminare la proposta di modifica che si rifece ad alcuni stralci del noto rapporto Riva per caratterizzare la nozione di "investimenti e servizi essenziali":

"... le opere e i servizi assurgono al rango di essenzialità al momento in cui, nel contesto di un certo tipo e grado di collettività, vengono a maturazione. In altre parole, quando, per un tacito consenso (sicuramente condizionato dall'evoluzione dei tempi a cui ci si allinea e ci si adagia o ci si abitua, talvolta senza volerlo) si aspira ad ulteriormente soddisfare le necessità del momento dopo aver soddisfatto tutte quelle precedenti". E più avanti: "… si può pertanto anche dire che, a livello comunale, l'essenzialità di un'opera o di un servizio è strettamente legata all'epoca in cui si vive e, ben inteso, al luogo e nel Comune in cui si abita".

Il problema di quali infrastrutture e quali servizi possano essere messi a carico del fondo di compensazione è ricorrente e non ha mai potuto essere risolto in modo soddisfacente neppure a livello concettuale per non dire dell'applicazione pratica. Si può senz'alto convenire che la nozione di infrastruttura essenziale sia destinata a mutare nel tempo laddove finora in sostanza si è andati nella direzione di allargare il concetto di essenziale ad infrastrutture o servizi, non strettamente legati al soddisfacimento di bisogni primari, quali possono essere quelli legati alla ricreazione e all'attività sportiva e sociale.

Questo indirizzo è ora messo in discussione da più parti fondamentalmente con l'argomento che si tratta di ambiti non propri dell'agire dell'ente pubblico.

Inoltre anche quando si tratta di infrastrutture legate all'attività specifica del Comune quali la cancelleria, le scuole, impianti sportivi o altro, appare oggi evidente ai più che debba pur sempre sussistere una relazione accettabile tra la spesa sostenuta e l'utilità dell'infrastruttura e del servizio.

Si ritiene infine che quando un Comune è in procinto di realizzare opere tali da esporsi al rischio della caduta in compensazione debba essere richiesto (o allestito d'ufficio) un preavviso circa l'eventuale ammissione successiva agli aiuti del fondo di compensazione.

Il 19 aprile 1993 fu effettuata un'ulteriore modifica della Legge, la cui novità principale riguardava le modalità di calcolo del contributo dovuto dai Comuni paganti (art. 9b cpv. 2) le cui risorse fiscali venivano ponderate non più con il moltiplicatore d'imposta ma con il coefficiente MP - 0.4 x (100% - MP), aumentando in questo modo le risorse fiscali disponibili dei Comuni con moltiplicatore più basso. In pratica si ottenne che tra Comuni finanziariamente forti quelli con il moltiplicatore più basso venivano chiamati a versare importi più elevati sgravando quelli con moltiplicatore più alto.

Si giunge infine all'ultima modifica della Legge, quella del 3 novembre 1997, che porta i seguenti cambiamenti:

- la graduazione del contributo versato ai beneficiari del contributo di livellamento non più tra l'80 e il 100% di moltiplicatore ma solo tra l'85 e il 100% (art. 9a cpv. 2);
- il prelevamento dal fondo di compensazione nel caso in cui la percentuale di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento dovesse superare l'8% del surplus delle risorse fiscali disponibili dei Comuni paganti (art. 9b cpv. 2);
- il finanziamento paritario di Comuni e Cantone del fondo di compensazione tramite modifica dell'art. 10 cpv. 1 lett. b).

Le norme che regolano la compensazione intercomunale sono andate di pari passo con il progresso sociale ed economico che il Cantone ha vissuto a partire dal dopoguerra. La compensazione diretta ha permesso la sopravvivenza di ogni singolo Comune, anche il più discosto e povero di anime, contenendo il moltiplicatore d'imposta entro il limite del 100%. Il contributo di livellamento ha consentito a molti Comuni finanziariamente deboli, del fondovalle e della periferia, di dotarsi di infrastrutture importanti. Ha inoltre contribuito al contenimento delle disparità nella pressione fiscale.

3. GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE

La Legge sulla compensazione finanziaria intercomunale (Lcint) del 18 dicembre 1979 e successive modificazioni prevede quattro modalità di intervento:

1. La compensazione verticale (art. 3 Lcint)
2. La compensazione orizzontale tramite l'aiuto compensativo tradizionale secondo l'art. 7 e 8 cpv. 2
3. Il livellamento della potenzialità fiscale (art. 9a, 98, 9c, 9d e 9e Lcint)
4. L'aiuto agli investimenti (art. 8 cpv. 1 Lcint)

3.1 La compensazione verticale

Consiste nella graduazione dei contributi che il Cantone versa ai Comuni (p.e. contributi sugli stipendi dei docenti delle scuole comunali, ma anche per investimenti, p.e. contributi per impianti di depurazione) o dei contributi che il Comune versa al Cantone (p.e. contributo al Cantone per gli oneri assicurativi AVS/AI/PC/CM).
La graduazione dei contributi e delle partecipazioni avviene sulla base dell'indice di forza finanziaria (IFF), art. da 1 a 5 Lcint.
Comuni con elevata forza finanziaria versano al Cantone contributi proporzionalmente maggiori e ne ricevono di minori e viceversa.
Tutti i Comuni sono interessati dalla compensazione verticale.

Pur essendo il calcolo dell'IFF alquanto complesso (prende in considerazione cinque sottoindici) non ha mai dato adito a critiche particolari da parte dei Comuni.

3.2 La compensazione orizzontale o tradizionale

Al fine di contenere il moltiplicatore d'imposta nei limiti del 100%, i Comuni che ne fanno richiesta possono ottenere i contributi del fondo di compensazione previsti dall'art. 7 Lcint.
Per principio il contributo di compensazione è accordato ai Comuni con risorse fiscali inferiori ai 2/3 della media cantonale. Per casi particolari questo contributo può essere versato anche ai Comuni con risorse fiscali al di sopra dei 2/3 della media (art. 8 cpv. 2 Lcint).
Il fondo è alimentato dai Comuni, dal Cantone e dalla Banca dello Stato (art. 10 Lcint).

Il Consiglio di Stato approva i preventivi e i consuntivi nonché le risoluzioni assembleari concernenti spese straordinarie se i Comuni richiedono l'aiuto compensativo (art. 9 Lcint).
Il Consiglio di Stato si avvale del preavviso della Commissione della compensazione intercomunale (art. 11 Lcint).

Tabella 1: Evoluzione dei contributi versati dal fondo di compensazione

Anno	Contributi di compensazione versati	Numero di Comuni che hanno beneficiato del contributo
1990	4'419'105	45
1991	6'073'661	51
1992	8'824'624	57
1993	9'603'337	54
1994	10'119'676	56
1995	12'194'073	52
1996	14'667'129	57
1997	16'288'985	63
1998	16'541'885	63
1999	16'425'009	65
2000	17'000'000 [1)]	70

[1)] Si tratta di un importo stimato.

I contributi versati sono quasi quadruplicati in 10 anni. Il motivo dell'aumento è da ricercare nell'incremento dei Comuni richiedenti e nell'arrivo di alcuni Comuni importanti in compensazione.

Per quanto attiene alla compensazione tradizionale si rileva quanto segue:

- **il numero dei Comuni in compensazione è in continuo aumento;**
- **i nuovi richiedenti sono Comuni sempre più popolosi;**
- **la garanzia della copertura del disavanzo non spinge i Comuni beneficiari ad una politica finanziaria sufficientemente parsimoniosa;**
- **i contributi finanziari erogati dal fondo di compensazione hanno consentito ai Comuni di non affrontare il tema delle aggregazioni; gli aiuti che saranno previsti dalla nuova Legge sulla perequazione intercomunale non devono frenare il processo di aggregazione dei Comuni;**
- **i Comuni in compensazione sono gli unici che hanno la garanzia (o quasi) di pareggiare il conto di gestione corrente.**

3.3 Il livellamento della potenzialità fiscale

La Lcint garantisce a tutti i Comuni con un moltiplicatore politico del 100% di poter usufruire di risorse fiscali pro capite pari ai 2/3 della media cantonale.
Il fabbisogno per il contributo di livellamento viene finanziato prelevando dai Comuni con risorse fiscali superiori alla media cantonale i contributi necessari, fino ad un massimo dell'8% dell'eccedenza rispetto alla media cantonale.
Il versamento del contributo di livellamento non è condizionato a particolari situazioni di bisogno del Comune beneficiario.
Il contributo viene graduato in funzione del moltiplicatore politico: attualmente il contributo pieno viene versato solo se il moltiplicatore politico è pari al 100%, se è al 95% si versano i 2/3 del contributo pieno, se il moltiplicatore politico è pari al 90% 1/3 e se il moltiplicatore è pari o inferiore all'85% non viene versato alcuno contributo.

I Comuni con risorse fiscali pro-capite comprese tra i 2/3 della media e la media cantonale non versano né ricevono il contributo di livellamento (Comuni neutri).

Tabella 2: Dati relativi al contributo di livellamento dal 1990

Anno	Contributo di livellamento versato	Differenza rispetto all'anno precedente	Risorse fiscali cantonali	Risorse fiscali pro-capite	Comuni paganti	Comuni benefi-ciari	Comuni neutri	%-uale di prelievo
1990	15'115'712		707'651'400	2476	46	107	94	9.23%
1991	15'844'156	728'444	776'617'779	2699	46	106	95	9.33%
1992	17'245'902	1'401'746	801'502'815	2754	48	109	90	9.70%
1993	15'982'293	-1'263'609	843'478'113	2918	44	104	99	7.80%
1994	18'536'825	2'554'532	865'565'314	2953	44	110	93	8.60%
1995	15'324'003	-3'212'822	919'915'997	3099	44	102	99	7.09%
1996	17'736'441	2'412'438	931'179'367	3106	46	104	95	7.67%
1997	15'131'128	-2'605'313	910'346'322	3005	47	100	98	6.61%
1998	13'595'751	-1'535'377	891'128'984	2933	49	91	105	6.62%
1999	13'699'382	103'631	920'407'038	3032	51	89	105	6.53%
2000	18'021'116	4'321'734	956'875'529	3146	48	101	96	6.79%
2001	24'169'069	6'147'953	1'015'930'984	3322	42	115	86	7.13%

- **il contributo di livellamento può variare molto da un anno all'altro** (come risulta dalla tabella precedente) e questo crea incertezza sia per i Comuni paganti che per i Comuni beneficiari. (Si rileva che l'aumento per il 2001 del contributo di livellamento sia assolutamente eccezionale nella sua dimensione. Esso è dovuto al forte aumento del gettito delle persone giuridiche verificatosi essenzialmente nel Comune di Lugano che ha fatto aumentare la soglia dei 2/3 delle risorse fiscali e quindi l'entità del contributo di livellamento riconosciuto ai Comuni beneficiari);

- il moltiplicatore medio dei Comuni varia nel tempo: di conseguenza si avverte l'esigenza di introdurre questo elemento di dinamicità anche nel calcolo del contributo di livellamento sia per i beneficiari che per i paganti.

3.4 L'aiuto agli investimenti

Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Lcint "il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura degli oneri che ne derivano che causerebbero un carico finanziario eccessivo tale, in particolare, da provocare un aumento del moltiplicatore d'imposta oltre il limite del 100%".

Questo strumento non ha conosciuto particolare fortuna ed i Comuni hanno preferito far capo ai contributi dell'art. 7.

4. ATTI PARLAMENTARI PER UNA REVISIONE GENERALE DELLA LCINT E L'AVAMPROGETTO DI NUOVA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE

Il 15 marzo 1993 la Commissione della legislazione nell'ambito dell'esame del messaggio n. 3638 relativo alla modifica della legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979, in particolare del livellamento della potenzialità fiscale, presentava un'iniziativa generica per una revisione generale e in tempi brevi della Lcint.

L'iniziativa postulava che l'entità della solidarietà intercomunale doveva rimanere ai livelli raggiunti e che l'autonomia comunale non doveva essere toccata.

Il 14 maggio 1993 la Commissione della legislazione licenziava il rapporto sull'iniziativa per una revisione generale e in tempi brevi della Lcint invitando il Gran Consiglio ad accettare l'iniziativa. Il Gran consiglio in data 21 giugno 1993 accoglieva il rapporto della Commissione della legislazione.

Negli anni successivi si succedettero i lavori per concepire un nuovo sistema di perequazione finanziaria intercomunale con l'obiettivo di garantire delle risorse fiscali minime attraverso il mantenimento del contributo di livellamento, di combattere eventuali abusi e responsabilizzare maggiormente i Comuni beneficiari dei contributi del fondo di compensazione. La maggiore responsabilizzazione dei Comuni beneficiari avrebbe inoltre reso evidente la necessità del processo di nuove aggregazioni comunali.

I lavori si sono palesati subito oltremodo laboriosi a seguito della complessità oggettiva dei problemi e dei contrapposti interessi dei Comuni beneficiari e dei Comuni paganti.

Il mutare inoltre della situazione congiunturale spostava il problema dai Comuni paganti ai Comuni beneficiari. Infatti in periodi di alta congiuntura aumenta di molto il contributo di livellamento a carico dei Comuni finanziariamente più forti, in periodi di bassa congiuntura il contributo di livellamento diminuisce mentre lievitano i contributi del fondo di compensazione.

Si giunse così ad un'ulteriore modifica parziale della Lcint che è consistita nell'introduzione del finanziamento paritario del fondo di compensazione tra Comuni e Cantone (art. 10 Lcint), con conseguente aggravio per il Cantone, nel versamento del contributo di livellamento ai beneficiari solo a partire dall'85% di moltiplicatore, mentre in precedenza il contributo di livellamento veniva versato già a partire da un moltiplicatore dell'80%. (art. 9a LcintI) e nella riduzione della percentuale massima di prelievo sulle risorse dei Comuni finanziatori del livellamento dal 10 all'8% (art. 9b Lcint). Si confronti il messaggio 4622 del 4 marzo 1997 e i relativi rapporti.
Queste modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1.1.1997.

Successivamente fu approntata una bozza di progetto per una nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale che fu sottoposta alla Commissione della compensazione per una prima verifica che ebbe luogo nel corso del 1999.

4.1 L'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria intercomunale

Nell'autunno del 2000 ha avuto luogo una procedura di consultazione tramite la distribuzione dell'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria intercomunale ai Comuni, ai Partiti, alle associazioni di Comuni e alle Regioni di montagna.

In sostanza sono state messe in consultazione delle proposte che per il contributo di livellamento prevedevano:

- la riduzione dell'oscillazione nel tempo dell'ammontare del contributo di livellamento;
- l'aumento del contributo a carico dei Comuni paganti con moltiplicatore d'imposta particolarmente basso;
- la possibilità per il Consiglio di Stato di ridurre ai Comuni beneficiari il contributo di livellamento percepito, nel caso in cui essi mantenessero un moltiplicatore d'imposta artificialmente elevato;
- di utilizzare per il calcolo del contributo di livellamento il moltiplicatore medio dei Comuni più 15 punti e non come ora un intervallo fisso tra l'85 e il 100%.

Per quanto riguardava il contributo del fondo di compensazione che attualmente copre i disavanzi di gestione corrente, se ne proponeva la soppressione con la sostituzione del contributo agli investimenti, sia nella forma del sussidio diretto sia nella forma del sussidiamento degli oneri, oltre all'introduzione di contributi al fine di compensare i maggiori costi di gestione corrente derivanti in particolare dalla sfavorevole localizzazione geografica.

Per evitare il contraccolpo dell'abolizione del contributo alla copertura del disavanzo di gestione corrente era prevista l'introduzione di un contributo transitorio scalare della durata di dieci anni.

Nel caso di nuova aggregazione di Comuni al beneficio dell'aiuto transitorio il contributo residuo sarebbe stato versato a saldo al nuovo Comune.

4.2 L'esito della consultazione sull'avamprogetto di nuova perequazione finanziaria intercomunale

Osservazioni relative al contributo di livellamento

Sul principio del mantenimento del contributo di livellamento

Sul mantenimento di questo strumento i Comuni e i partiti hanno dato avviso chiaramente favorevole.

Il Partito socialista, il Partito liberale radicale e il Partito popolare democratico sia pure con modalità e accenti diversi hanno auspicato non solamente il mantenimento del contributo di livellamento ma hanno reputato necessario un suo sensibile aumento ed altre innovazioni.

Il Partito popolare democratico ha proposto ad esempio di svincolare il più possibile il contributo di livellamento versato ai Comuni beneficiari dal moltiplicatore d'imposta in modo che un abbassamento anche minimo dello stesso nell'intervallo 86% -100% non comporti una drastica diminuzione del contributo.

Il Partito liberale riteneva però necessario aprire una discussione con i Comuni paganti per evitare spaccature tra i Comuni.

Le proposte puntuali di modifica al livellamento della potenzialità fiscale sono state largamente accolte dagli interpellati. Alcune osservazioni critiche sono comunque state avanzate e vengono qui di seguito illustrate.

Sulla proposta di aumentare il contributo a carico dei Comuni paganti con moltiplicatore d'imposta particolarmente basso

In genere questa misura è stata valutata positivamente.
Il Comune di Manno si è dichiarato contrario a questa proposta ritenendola punitiva per questa categoria di Comuni. Il Comune di Manno ritiene che il prelievo a carico dei Comuni paganti non deve tenere conto dell'entità del moltiplicatore d'imposta e si è dichiarato di principio disposto a valutare pure un potenziamento del contributo di livellamento.

Sulla possibilità di ridurre il contributo di livellamento ai beneficiari nel caso in cui il moltiplicatore d'imposta fosse tenuto artificialmente elevato. (L'attuale Legge con l'art. 9b cpv. 3, attribuisce al Consiglio di Stato la facoltà di procedere alla riduzione del moltiplicatore d'imposta quale elemento di computo del contributo di livellamento, per i soli Comuni paganti, nei casi in cui si verifica una gestione finanziaria non ordinata; per i Comuni beneficiari secondo l'art. 9a cpv. 4 il contributo deve essere negato quando non può essere usato nell'ambito di un'ordinata gestione finanziaria.)

La Lega dei Comuni rurali e montani rileva il rischio che ad essere penalizzati potrebbero essere unicamente i Comuni che ricevono il contributo di livellamento cosa che sarebbe inaccettabile. Nelle sue osservazioni la Lega dei Comuni rurali rileva che il principio del prelievo delle tasse causali deve valere per tutti indistintamente e propone l'introduzione di una percentuale minima obbligatoria di copertura dei costi. Anche il Comune di Malvaglia indica che le tasse causali rappresentano una fonte di disparità tra i Comuni urbani e quelli delle periferie.
Anche la Conferenza dei presidenti delle regioni di montagna ticinesi si è espressa sul tema delle tasse causali auspicando che il legislatore introduca dei principi per il calcolo delle stesse e che fissi dei tetti massimi di sopportabilità sociale oltre a fissare il grado di copertura dei costi che i Comuni devono raggiungere.

Sulla proposta di graduazione del contributo di livellamento nell'intervallo compreso tra il moltiplicatore medio e il moltiplicatore medio dei Comuni più 15 punti (piuttosto che nell'intervallo fisso 85 -100 come ora)

La Lega dei Comuni rurali e montani ha rilevato che questa modifica qualora il moltiplicatore medio dovesse superare gli 85 punti costringerebbe i Comuni beneficiari a superare la soglia del 100% per ottenere l'intero contributo di livellamento. Secondo la Lega una maggiore flessibilità del moltiplicatore è accettabile unicamente se le altre misure di perequazione riescono a garantire a tutti i Comuni una vera autonomia finanziaria.

Osservazioni sull'indice di forza finanziaria

Sostituzione nel calcolo dell'indice di forza finanziaria del sottoindice "moltiplicatore aritmetico", calcolato sul preventivo, con il moltiplicatore aritmetico calcolato sulle risultanze del consuntivo

Questa proposta non ha sollevato obiezioni. Il Comune di Mezzovico ha però richiesto di procedere ad una revisione del calcolo dell'indice di forza finanziaria in modo da tenere

conto anche degli oneri supplementari che devono sopportare i Comuni sede di insediamenti industriali.

Osservazioni relative al fondo di perequazione (attualmente fondo di compensazione)

Sostituzione dell'attuale contributo di compensazione a copertura del disavanzo di gestione corrente con altre forme di aiuto

Sul principio di passare ad altre forme di aiuto anziché coprire il disavanzo di gestione corrente vi è stato ampio consenso. Molti di coloro che si sono dichiarati favorevoli si sono però dichiarati contrari all'eventualità che il moltiplicatore d'imposta possa superare la soglia del 100%.

Introduzione di aiuti agli investimenti in capitale o sugli oneri in sostituzione alla copertura del disavanzo di gestione corrente

In genere il giudizio sul nuovo strumento è favorevole.
Il Comune di Breganzona ritiene peraltro che le misure sostitutive alla copertura del disavanzo siano troppo complesse e che occorrerebbe prima realizzare più aggregazioni e interrogarsi sui flussi finanziari Cantone-Comuni.

Il Comune di Breganzona sottolinea l'esigenza di precisare i criteri alla base dell'aiuto all'investimento.
La Lega dei Comuni rurali rileva che questa misura permette di compensare gli effetti della riforma della perequazione federale la quale indicherebbe in modo perentorio ai Cantoni che il meccanismo di aiuto agli investimenti nelle infrastrutture di base dei Comuni va regolato dai Cantoni tramite una riforma della perequazione intercomunale.

Introduzione di contributi per gli oneri ricorrenti derivanti dalla localizzazione geografica

In genere la proposta è stata giudicata positivamente in quanto strumento di aiuto mirato e utile allo sviluppo delle regioni periferiche che però necessita di una regolamentazione precisa per quanto riguarda la sua erogazione.

L'aiuto transitorio sulla gestione corrente della durata di dieci anni per i Comuni che attualmente beneficiano del contributo del fondo di compensazione

È stata condivisa la necessità dell'erogazione del contributo transitorio anche se è stato osservato che nell'arco della sua durata (10 anni) talune situazioni potrebbero migliorare in modo tale da renderne superfluo il versamento.

Gli aiuti supplementari per i Comuni che per ragioni particolari dovessero trovarsi in particolari difficoltà finanziarie

La necessità di poter erogare aiuti supplementari in casi particolari è stata compresa unanimemente.

Nelle osservazioni pervenuteci sono pure stati avanzati suggerimenti e richieste di diversa natura che esulavano dalla perequazione finanziaria intercomunale di cui riportiamo quelle di maggiore interesse e peso.

Richiesta di introdurre un moltiplicatore unico di imposta per le persone giuridiche

Il Partito socialista ha pure perorato l'introduzione di un moltiplicatore d'imposta unico per tutti i Comuni per le persone giuridiche - riprendendo l'iniziativa generica Paglia del 2 febbraio 1998 - quale strumento per una migliore ridistribuzione delle risorse fiscali. Sul moltiplicatore unico per le persone giuridiche il Partito liberale si è per contro dichiarato contrario.
Anche la Conferenza dei presidenti delle regioni di montagna ticinesi e la Lega dei Comuni urbani e montani si sono dichiarati favorevoli ad un'ipotesi di moltiplicatore unico per le persone giuridiche unitamente a diversi popolosi Comuni quali Viganello, Minusio, Coldrerio, Breganzona e Massagno. Viganello e Massagno sono comunque per una ripartizione del gettito delle persone giuridiche all'interno delle zone urbane. Il Comune di Lugano ha preso l'occasione di questa consultazione per dichiararsi decisamente contrario ad una ripartizione del gettito delle persone giuridiche più o meno uniforme tra tutti i Comuni ritenendo che gli strumenti della compensazione già contribuiscono in modo sufficiente ad una ridistribuzione delle risorse fiscali.

In data 18.9.2001 è inoltre stata formulata una proposta di emendamento al messaggio 6 luglio 2001 n. 5138 relativa a modifiche alla Legge tributaria, da parte del granconsigliere M. Dell'Ambrogio e confirmatari, di tenore alquanto radicale, in quanto proponeva che "L'imposta comunale sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche viene prelevata dal Cantone, insieme con l'imposta cantonale, applicando il moltiplicatore medio di tutti i Comuni accertato dal Consiglio di Stato con i dati noti al momento del prelievo".

Oneri particolari dei centri urbani

Il Comune di Bellinzona ha lamentato che l'avamprogetto non ha tenuto in considerazione la compensazione degli oneri supplementari che i centri urbani devono sopportare in materia di spese sociali, sicurezza, cultura e tempo libero.

Conclusioni

L'avamprogetto messo in consultazione ha avuto un sostanziale sostegno da parte degli enti interpellati ma vi sono pure stati dei chiari segnali a voler varare innovazioni più incisive quali il potenziamento del livellamento oppure la fissazione di regole valide per tutti i Comuni in materia di tasse causali. A questo proposito segnaliamo per contro che il Gran Consiglio nell'autunno del 2001 ha respinto l'entrata in materia sul messaggio di modifica della LALIA che proponeva una tassa sul sacco unica per tutto il Cantone.

Le prese di posizione hanno inoltre spaziato su tutta una serie di altri temi collegati indirettamente pure con la perequazione intercomunale quali il moltiplicatore unico per le persone giuridiche, la necessità di giungere a nuove aggregazioni di Comuni, la devoluzione di parte dei canoni d'acqua percepiti dal cantone in favore dei Comuni, le ripercussioni della nuova perequazione intercantonale della confederazione sui Comuni, il problema della compensazione degli oneri nell'ambito della cultura, del tempo libero e della sicurezza sopportati dai centri urbani, la riforma delle competenze e dei compiti di

Cantone e Comuni ed ancora il tema dei flussi finanziari intercorrenti tra il Cantone e i Comuni, ecc.

Le osservazioni ricevute per quanto potevano rientrare nell'ambito della stesura di una nuova Legge sulla perequazione intercomunale hanno indotto principalmente il Consiglio di Stato a rivedere il progetto potenziando sensibilmente il contributo di livellamento, sia pure a tappe, accordandone il pieno immediato effetto ai Comuni che dovessero risolversi per una nuova aggregazione.

Il potenziamento del livellamento quale strumento per una più accentuata ridistribuzione delle risorse fiscali è da preferire all'introduzione di un moltiplicatore unico delle persone giuridiche, con distribuzione del relativo gettito tra tutti i Comuni, poiché il meccanismo del livellamento della potenzialità fiscale tiene conto del complesso delle risorse fiscali mentre che invece ridistribuendo il gettito delle persone giuridiche ci si concentra su un unico cespite di entrate anche se importante.

In questi anni si è assistito alla caduta in compensazione di molti Comuni, fenomeno che è indice di risorse fiscali insufficienti. I Comuni finanziariamente più forti hanno potuto invece ridurre il moltiplicatore d'imposta creando un divario maggiore rispetto ai Comuni meno favoriti cosa che si vuole limitare attraverso gli strumenti della perequazione intercomunale. Inoltre le risorse fiscali si stanno concentrando maggiormente in pochi Comuni, mentre intere regioni si stanno sostanzialmente impoverendo.

Infine nell'ottica delle aggregazioni la prospettiva di poter beneficiare di un contributo di livellamento maggiore è senz'altro un elemento incentivante.

In merito all'esigenza manifestata di stabilire criteri più precisi per l'erogazione dell'aiuto all'investimento e per i contributi legati alla localizzazione geografica, va precisato che nell'ambito dell'erogazione degli aiuti LIM e dell'attribuzione dei finanziamenti del fondo di aiuto patriziale, sono da anni applicati criteri di apprezzamento similari a quelli proposti nel progetto di Legge. Fondamentale è anche in tale ambito la singola situazione finanziaria dell'Ente e la natura dell'opera/investimento proposto.

5. LA NUOVA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE

Tenuto conto sia dei lavori preparatori sia dell'esito della consultazione dell'avamprogetto, sia di ulteriori riflessioni all'interno del Dipartimento gli strumenti della nuova perequazione finanziaria intercomunale dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- il rafforzamento dell'autonomia finanziaria comunale
- la riduzione delle differenze nelle risorse fiscali tra i Comuni;
- la responsabilizzazione nella gestione delle finanze comunali;
- il contenimento delle differenze di moltiplicatore tra i Comuni;
- la compensazione degli oneri per la messa a disposizione dei servizi primari.

Inoltre, questi obiettivi devono essere raggiunti senza che gli strumenti utilizzati frenino i processi di nuove aggregazioni comunali. Si ritiene altresì che la nuova legge debba incentivare il processo di unione dei Comuni.

La sostituzione dei vecchi strumenti di perequazione finanziaria con nuovi strumenti d'intervento deve essere accompagnata da misure di sostegno transitorie che complicano inevitabilmente il complesso delle modifiche che vengono proposte.

Gli strumenti della nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale vengono presentati partendo dal contributo di livellamento della potenzialità fiscale che a ben vedere rappresenta il primo intervento di perequazione, sarà poi la volta della perequazione verticale ed infine dell'introduzione dei nuovi strumenti dell'aiuto agli investimenti e dell'aiuto agli oneri derivanti dalla localizzazione geografica che andranno a sostituire il contributo del fondo di compensazione a copertura del disavanzo d'esercizio.

5.1 Il contributo di livellamento nella nuova perequazione finanziaria intercomunale

I più recenti dati circa la situazione finanziaria dei Comuni pubblicati sul n. 2 di "Dati, statistiche e società" trimestrale dell'Ufficio di statistica del giugno del 2001, testimoniano in sostanza di pochi Comuni che godono di una situazione finanziaria floridissima, grazie all'incremento eccezionale del gettito fiscale, mentre molti Comuni si dibattono in crescenti difficoltà. Di conseguenza è aumentato il numero di Comuni che inoltrano domanda di compensazione.

L'ulteriore concentrazione del gettito delle persone giuridiche in pochi Comuni del Luganese è sotto gli occhi di tutti tanto che un potenziamento marcato del trasferimento delle risorse fiscali dai Comuni più forti ai Comuni più deboli appare oramai inevitabile. Indicazioni in questo senso sono emerse in modo chiaro anche nella procedura di consultazione sull'avamprogetto.

Si riscontrano inoltre tra i Comuni neutri più popolosi, e cioè quelli che nè percepiscono nè pagano il contributo di livellamento, situazioni di crescente difficoltà finanziarie. Si tratta per esempio delle città di Bellinzona e Locarno ma anche di altri Comuni popolosi i quali sono chiamati ad erogare alla popolazione servizi particolari in ambito culturale e sociale come pure nell'ambito della sicurezza e per i quali devono sopportarne interamente i costi anche se a beneficiarne sono spesse volte i cittadini dei Comuni circostanti. Questa situazione di bisogno è pure evidenziata dal moltiplicatore d'imposta elevato applicato per esempio da Bellinzona (100% dal 2001) e Locarno (95%), che è chiaramente al di sopra dal moltiplicatore d'imposta di regola applicato dai Comuni con analoghe risorse fiscali pro capite.

Si propone pertanto di passare ad un **nuovo modello** di calcolo del contributo volto a ridurre la differenza del pro capite comunale rispetto al pro capite medio cantonale delle risorse fiscali nella misura del 20%. **Di principio quindi il Comune con risorse fiscali inferiori alla media cantonale riceverà un contributo pari al 20% della differenza rispetto alla media**. Con la nuova Legge esisteranno quindi solo due categorie di Comuni, i Comuni paganti, quelli cioè che dispongono di risorse fiscali pro-capite superiori alla media e i Comuni beneficiari quelli cioè con risorse fiscali pro-capite inferiori alla media cantonale.

Per poter effettivamente beneficiare del contributo occorre però che sussista un bisogno effettivo espresso dal moltiplicatore che il Comune applica. Infatti **solo i Comuni che applicheranno un moltiplicatore d'imposta al di sopra della media cantonale (attualmente 83%) percepiranno il contributo di livellamento**.

L'intervallo del moltiplicatore entro il quale è riconosciuto il contributo di livellamento non sarà più fisso come ora tra l'85 e il 100% ma al posto dell'85% si assumerà il moltiplicatore medio di tutti i Comuni e al posto del 100% il moltiplicatore medio di tutti i Comuni più 15 punti.

Per i Comuni beneficiari la graduazione del contributo di livellamento in funzione del moltiplicatore d'imposta subirà una modifica nel senso che, al posto dell'attuale graduazione proporzionale - che incentiva l'aumento del moltiplicatore d'imposta e ne frena la diminuzione - si introduce una graduazione secondo la quale al di sopra di una certa soglia l'aumento del moltiplicatore è seguito da un incremento vieppiù modesto del contributo di livellamento. Per i Comuni beneficiari questa innovazione, a dipendenza delle situazioni dovrebbe o frenare l'aumento del moltiplicatore d'imposta o incoraggiarne la diminuzione

Viene inoltre introdotta una soglia minima di risorse fiscali pro capite pari al 72% della media cantonale, alla quale si giungerà sull'arco di cinque anni. Si rammenta che attualmente grazie al contributo di livellamento viene riconosciuto ai Comuni un contributo tale da portare le risorse fiscali pro capite dei Comuni finanziariamente deboli ai 2/3 (66,66%) della media cantonale.

L'introduzione della soglia minima al 72% della media cantonale avverrà sull'arco di 5 anni partendo dalla soglia attuale dei 2/3 della media che diventa quindi la soglia minima del primo anno con la LPI.

Al fine di poter finanziare il contributo così potenziato si propone di abolire il limite massimo di prelievo dell'8% previsto dall'art. 9a cpv. 3 Lcint. Riteniamo questo passo proponibile viste le diverse velocità di sviluppo degli introiti fiscali, aumentati fortemente nel Luganese e praticamente fermi sul posto nel Sopraceneri e nelle zone periferiche in genere. Vi è inoltre ragione di credere che questo trend abbia a continuare anche in futuro anche se in modo meno eclatante. Si ricorda pure che il contributo di livellamento contiene in sé degli elementi di autoregolazione che portano a far diminuire il contributo di livellamento quando i gettiti fiscali diminuiscono e ad un suo aumento solo quando il divario del pro capite delle risorse fiscali tra paganti e beneficiari cresce. Si rileva infine che l'art. 24 cpv. 3 della nuova Legge prevede un **esame quadriennale dei meccanismi** degli strumenti di perequazione per cui se dovessero manifestarsi delle gravi disfunzioni vi si potrebbe in tempi accettabili porre rimedio.

Il contributo di livellamento verrà inoltre calcolato sulla media delle risorse fiscali degli ultimi tre anni per diminuirne la variazione nel tempo che è fonte di incertezza sia per i Comuni beneficiari sia per quelli paganti. Questa innovazione permetterà di evitare che da un anno all'altro il contributo di livellamento abbia ad aumentare in modo troppo marcato, oltre a stabilizzarlo nel tempo consente di rinunciare ad introdurre una percentuale massima al prelievo sulle risorse fiscali dei Comuni paganti.

5.1.1 Il nuovo modello di calcolo del contributo di livellamento: 20% della differenza rispetto alla media cantonale; soglia minima del contributo 72% della media cantonale

La vigente Lcint regola l'ammontare del contributo di livellamento all'art. 9a cpv.1 "Ai Comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiori ai 2/3 della media cantonale viene riconosciuto un contributo di livellamento sino a tale limite."

Il passaggio al modello in cui il contributo di livellamento è pari al 20% della differenza rispetto al pro-capite cantonale, posto che al minimo il contributo consente di raggiungere il 72% della media cantonale, comporta in cifra assoluta un incremento sensibile della distribuzione delle risorse fiscali e dei Comuni beneficiari. La proposta di calcolare il livellamento in percentuale della differenza rispetto alla media è mutuata dal sistema di compensazione finanziaria intercantonale praticato dalla Confederazione. Questo modello mantiene vivo, per i Comuni che si situano al di sopra della soglia minima, l'interesse per un incremento delle proprie risorse fiscali, poiché il suddetto incremento non va in diminuzione del contributo di livellamento erogato.

Sulla base dei dati per il livellamento del 2000 (dati che sono più rappresentativi rispetto a quelli del contributo di livellamento per il 2001) i Comuni beneficiari aumentano da 101 a 151, sono comunque saliti già a 115 nel 2001. **Il contributo di livellamento al termine di una fase transitoria di 5 anni relativa all'incremento della soglia minima dello stesso dal 68 al 72% delle risorse fiscali pro capite cantonali passerà dagli attuali 18.0 milioni di fr. ai 33,2 milioni di fr. in base alla nuova Legge**, come sarà illustrato più avanti nel dettaglio.

Con il nuovo modello di calcolo tra i Comuni beneficiari troviamo pure alcuni grossi Comuni attualmente annoverati tra i "neutri" quali Bellinzona, Locarno, Giubiasco, Pregassona, Morbio Inferiore, Coldrerio e Vacallo.

Graficamente, il meccanismo attualmente in vigore e quello proposto possono essere rappresentati come segue:

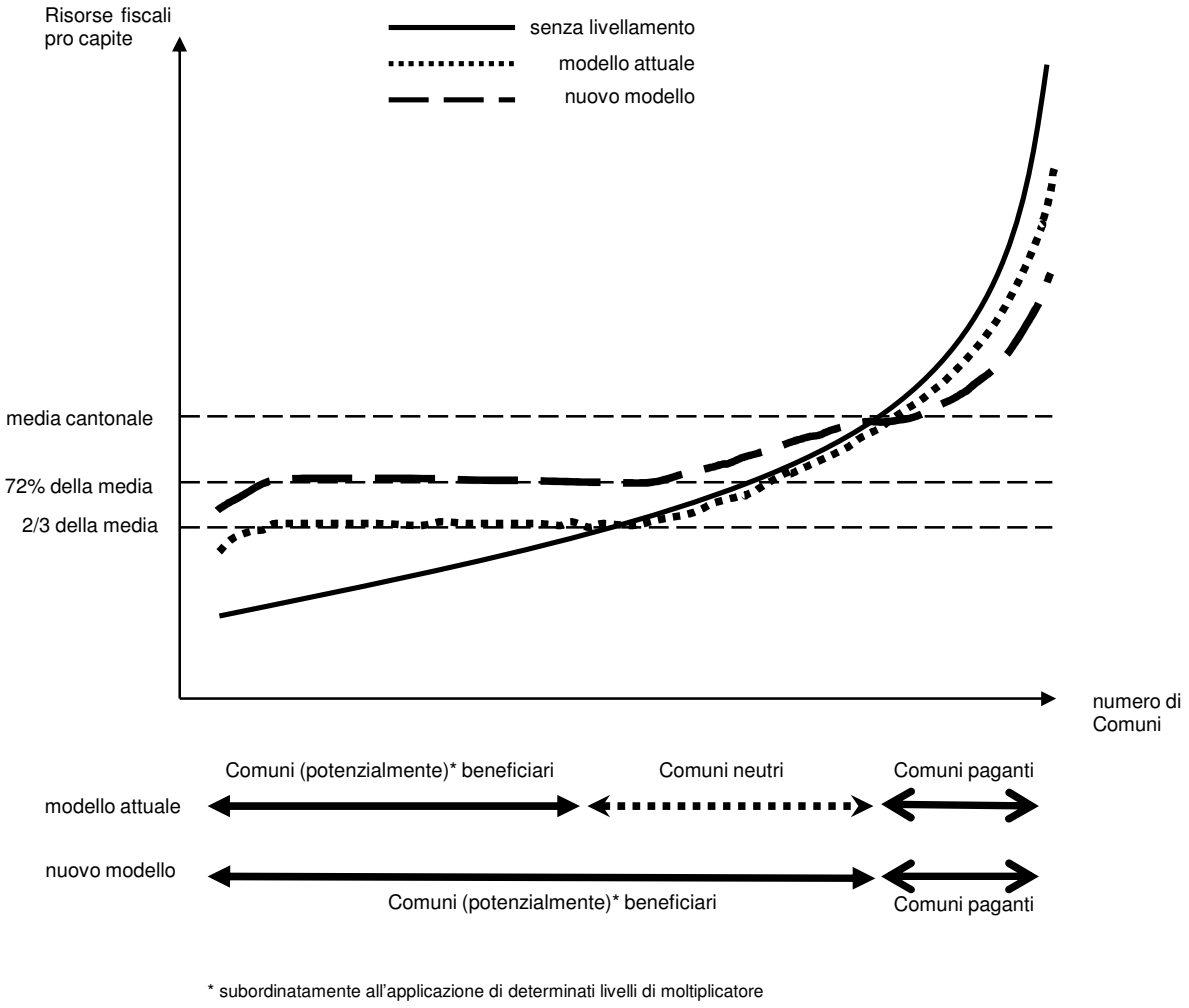

* subordinatamente all'applicazione di determinati livelli di moltiplicatore

Dall'applicazione del nuovo calcolo sui dati dell'anno 2000, risulta che l'innalzamento della soglia minima di livellamento dai 2/3 al 72% della media comporterebbe per gli attuali Comuni beneficiari un aumento di fr. 168 per abitante: le risorse fiscali assicurate (previa applicazione di un moltiplicatore adeguato) passerebbero infatti da fr. 2'097.-- a fr. 2'265.

Anche se l'aumento può sembrare marcato non si dimentichi che i Comuni finanziariamente più forti dispongono di un pro-capite potenziale che raggiunge i 7-8'000.-- e più fr. per abitante, mentre che, portando la soglia minima al 72%, i più deboli tra i Comuni beneficiari non raggiungono nemmeno un pro capite di fr. 2'300.--.

Si ricorda che tutti i Comuni al di sotto della media cantonale avranno diritto al contributo di livellamento pari al 20% della differenza rispetto alla media cantonale posto un bisogno reale comprovato dall'applicazione di un moltiplicatore d'imposta sufficientemente elevato e cioè superiore alla media cantonale.

Grazie all'aumento del limite del livellamento una parte dei Comuni beneficiari verrebbero messi nella condizione di poter prendere in considerazione una sia pur modesta ipotesi di riduzione del moltiplicatore d'imposta, permettendo un minimo riavvicinamento per quanto riguarda la pressione fiscale con i Comuni finanziariamente più forti la qual cosa è da considerare positivamente.

Per quanto riguarda i processi di aggregazione la prospettiva di poter usufruire di un contributo di livellamento più elevato è pure un elemento di stimolo per i Comuni in procinto ad aggregarsi. D'altra parte per i piccoli Comuni periferici aumentare il contributo di livellamento non può costituire un evento tale da frenare il processo di aggregazione vista la massiccia dipendenza dal contributo di compensazione che non di rado rappresenta un multiplo rispetto al proprio gettito fiscale, mentre il contributo di livellamento rappresenta sempre solo una frazione del gettito comunale.

5.1.2 L'introduzione a tappe dell'aumento dell'innalzamento della soglia minima del contributo di livellamento dal 68 al 72% della media cantonale

L'incremento della soglia minima del contributo di livellamento dal 68 al 72% avverrà progressivamente in 5 anni. Questo permetterà ai Comuni paganti di adeguarvisi più gradualmente. I Comuni beneficiari che percepiscono il contributo del fondo di compensazione a copertura del disavanzo di cui è prevista la riduzione progressiva fino a giungere alla sua soppressione, pure su di un periodo di cinque anni, potranno sostituire anche se solo in parte il mancato introito con l'aumentato contributo di livellamento.

L'anno "0" nella tabella 3 corrisponde all'ultimo anno di validità della Lcint, mentre che gli anni dal 1° al 5° fanno riferimento agli anni di transizione del contributo di livellamento fino a raggiungere la soglia minima del 72% della media pro capite. Si constata che al primo anno l'aumento del contributo di livellamento è molto importante (+10,3 milioni di fr. rispetto al calcolo in base alla Lcint) mentre in seguito l'incremento è molto più contenuto. Dal 5° anno in poi il contributo di livellamento raggiunge il suo assetto definitivo.

Tabella 3: Evoluzione del contributo di livellamento posto un adeguamento in 5 anni della soglia minima dai 2/3 al 72% delle risorse fiscali pro capite cantonali

Anno	Soglia minima del contributo di livellamento	Ammontare del contributo in milioni di fr.	Aumento del contributo in milioni di fr.	Numero dei Comuni beneficiari
0	66.66%	18.0		101
1	68	28.3	10.3	151
2	69	29.4	1.1	151
3	70	30.5	1.1	151
4	71	31.8	1.3	151
5	72	33.2	1.4	151
6	72	33.2	0.0	151

La tabella 3 non tiene conto degli aumenti del contributo dovuti alle nuove aggregazioni che potrebbero verificarsi dal 1° al 5°anno dall'entrata in vigore della LPI. Indipendentemente dal numero di nuove aggregazioni che interverranno nei primi 5 anni della LPI l'importo finale del contributo di livellamento sarà comunque di 33,2 milioni di fr.

5.1.3 Aumento immediato della soglia minima del contributo di livellamento al 72% per i Comuni che si uniscono in una nuova aggregazione

Si propone di accordare immediatamente il raggiungimento della soglia minima del 72% della media cantonale alle nuove aggregazioni di Comuni. Si tratta di una misura volta ad incentivare il processo di aggregazione dei Comuni anticipando l'incremento del contributo di livellamento rispetto al calendario indicato alla cifra 5.1.2. Le prime esperienze in materia di aggregazioni fanno comprendere che proprio nei primi anni il nuovo Comune dovrà far fronte a spese di riorganizzazione difficilmente prevedibili e quantificabili per cui anticipare il pieno aumento del contributo di livellamento risulta opportuno. Inoltre il poter disporre di un contributo di livellamento maggiorato, libero da vincoli circa il suo utilizzo, permetterà di supportare la nuova progettualità realizzativa del Comune. La maggiorazione immediata del contributo di livellamento non andrà comunque a sostituirsi ai contributi cantonali per le nuove aggregazioni.

Non siamo in grado di quantificare l'impatto di questa misura sull'ammontare del contributo di livellamento che dovrà essere anticipato nel periodo di transizione dell'introduzione della soglia minima dal 68 al 72% della media cantonale. Possiamo solamente indicare che la differenza del contributo di livellamento supposta la soglia minima del 68% e quella del 72% è di 4,9 milioni di fr.

5.1.4 La modifica tesa a ridurre la variazione del contributo di livellamento nel tempo

Per ovviare all'oscillazione del contributo di livellamento riportato nella tabella 2 si propone di calcolarlo sulla media delle risorse fiscali degli ultimi tre anni. Per il contributo di livellamento del 2000 avremmo quindi dovuto prendere in considerazione i gettiti fiscali degli anni 1996, 1997 e 1998. Complessivamente sull'arco degli anni l'ammontare dei contributi non cambia. Da un anno all'altro si riduce per contro l'entità della sua variazione. La riduzione delle oscillazioni è sicuramente un elemento positivo sia per i Comuni paganti che per i Comuni beneficiari.

Tabella 4: Confronto tra il contributo di livellamento effettivamente versato e quanto sarebbe stato versato calcolando la media di tre anni delle risorse fiscali, dal 1990

Anno	Contributo di livellamento versato	Differenza rispetto all'anno precedente legge attuale	Contributo di livellamento secondo LPI	Differenza rispetto all'anno precedente secondo LPI
	a	b	c	d
1988	17'026'476			
1989	17'087'076	60'600		
1990	15'115'712	-1'971'364	16'409'755	
1991	15'844'156	728'444	16'015'648	-394'107
1992	17'245'902	1'401'746	16'068'590	52'942
1993	15'982'293	-1'263'609	16'357'450	288'860
1994	18'536'825	2'554'532	17'255'007	897'556
1995	15'324'003	-3'212'822	16'614'374	-640'633
1996	17'736'441	2'412'438	17'199'090	584'716
1997	15'131'128	-2'605'313	16'063'857	-1'135'232
1998	13'595'751	-1'535'377	15'487'773	-576'084
1999	13'699'382	103'631	14'142'087	-1'345'686
2000	18'021'116	4'321'734	15'105'416	963'329
2001	24'086'254	6'065'138	18'602'251	3'496'834

Dal confronto delle colonne **b** e **d** rileviamo che le oscillazioni del contributo di livellamento sarebbero state molto più contenute con l'unica eccezione dell'anno 1999.

Si noti pure dalla colonna **c** che l'ammontare del contributo rimane notevolmente stabile smussando i picchi verso l'alto e verso il basso.

La marcata variabilità del contributo di livellamento ha senza dubbio costituito un elemento di notevole incertezza sia per i Comuni paganti che per i Comuni beneficiari che verrebbe ora corretta con questa modifica.

5.1.5 La nuova graduazione del contributo di livellamento nell'intervallo compreso tra il moltiplicatore medio dei Comuni e il moltiplicatore medio più 15 punti

Nel corso degli anni il moltiplicatore politico medio cantonale (dei Comuni) ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 5: Evoluzione moltiplicatore medio cantonale

Anno	Moltiplicatore politico medio dei comuni
1991	80
1992	81
1993	83
1994	83
1995	85
1996	85
1997	86
1998	86
1999	84
2000	83

Benché il moltiplicatore medio dei Comuni durante gli anni sia mutato, l'intervallo entro il quale viene calcolato il contributo di livellamento è fisso tra l'85% e il 100%.
Nel 1991 il moltiplicatore medio dei Comuni era pari all'80 %, anno dopo anno è aumentato fino all'86%, ed ora è nuovamente in fase discendente, nel 2000 infatti ha toccato l'83%.

Dato che il moltiplicatore medio dei Comuni varia nel tempo appare coerente che questa evoluzione sia considerata nel calcolo del contributo di livellamento, sia per i paganti che per i beneficiari.

Si propone pertanto di graduare il contributo di livellamento nell'intervallo della media di tutti i Comuni più 15 punti. Attualmente il contributo di livellamento versato è graduato nell'intervallo compreso tra l'85 e il 100% di moltiplicatore d'imposta. Per quanto riguarda la considerazione dell'evoluzione del moltiplicatore medio per il calcolo del contributo dovuto dai Comuni paganti si rimanda alla cifra 5.1.7.

Questa modifica avrebbe per esempio consentito ai Comuni beneficiari nel 1994 di percepire l'intero contributo di livellamento già con un moltiplicatore d'imposta pari al 98%, rispettivamente nel 1998 per ottenere il versamento di tutto il contributo di livellamento sarebbe stato necessario applicare un moltiplicatore pari al 101%.

È pur vero che il 100% di moltiplicatore d'imposta rappresenta una barriera psicologica che non sarà agevole superare, d'altra parte le modifiche alla Legge tributaria tesa a ridurre la pressione fiscale, permettono di relativizzare la portata della barriera del 100%, poiché in effetti a parità di moltiplicatore si pagano sempre meno imposte.

L'aumento della soglia minima del contributo di livellamento al 72% della media delle risorse fiscali pro capite cantonali rende questa proposta più accettabile nel senso che i Comuni vengono messi nella situazione di poter rinunciare ad una parte del contributo di livellamento e quindi a non essere costretti a oltrepassare il 100% di moltiplicatore d'imposta.

Accanto all'esigenza di determinare per rapporto al moltiplicatore medio cantonale l'intervallo entro il quale il Comune si vede riconosciuto in tutto o in parte il contributo di livellamento si è pure rilevata la necessità di erogare il contributo di livellamento non più in modo proporzionale rispetto al moltiplicatore d'imposta ma bensì in modo decrescente.

Infatti nell'ambito della procedura di consultazione sull'avamprogetto sono stati formulati degli inviti a voler modificare la graduazione del contributo di livellamento in modo meno punitivo per il Comune beneficiario che intendesse procedere ad una diminuzione del moltiplicatore politico.

Tabella 6: Nuova graduazione del contributo di livellamento per i Comuni beneficiari a dipendenza del moltiplicatore medio dei Comuni

Moltiplicatore d'imposta	%-uale del contributo di livellamento secondo la Lcint a dipendenza del MP	%-uale del contributo di livellamento secondo la nuova LPI posto un MP medio di 83	%-uale del contributo di livellamento secondo la nuova LPI posto un MP medio di 84	%-uale del contributo di livellamento secondo la nuova LPI posto un MP medio di 85	%-uale del contributo di livellamento secondo la nuova LPI posto un MP medio di 86
82		-			
83		40.00%	-		
84		46.00%	40.00%		
85	-	52.00%	46.00%	40.00%	-
86	6.67%	58.00%	52.00%	46.00%	40.00%
87	13.33%	64.00%	58.00%	52.00%	46.00%
88	20.00%	70.00%	64.00%	58.00%	52.00%
89	26.67%	74.00%	70.00%	64.00%	58.00%
90	33.33%	78.00%	74.00%	70.00%	64.00%
91	40.00%	82.00%	78.00%	74.00%	70.00%
92	46.67%	86.00%	82.00%	78.00%	74.00%
93	53.33%	90.00%	86.00%	82.00%	78.00%
94	60.00%	92.00%	90.00%	86.00%	82.00%
95	66.67%	94.00%	92.00%	90.00%	86.00%
96	73.33%	96.00%	94.00%	92.00%	90.00%
97	80.00%	98.00%	96.00%	94.00%	92.00%
98	86.67%	100.00%	98.00%	96.00%	94.00%
99	93.33%	100.00%	100.00%	98.00%	96.00%
100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%
101					100.00%

Si consideri infatti sulla base della tabella 6 che il Comune che applica il moltiplicatore d'imposta pari al moltiplicatore comunale medio si vede riconosciuto il 40% del contributo di livellamento massimo. Per ognuno dei successivi 5 punti di incremento del moltiplicatore d'imposta il contributo viene aumentato di 6 punti percentuali. Per ognuno dei successivi 5 punti di moltiplicatore l'incremento del contributo è unicamente di 4 punti percentuali. Infine nell'intervallo (MCM +10) - (MCM +15) al Comune per ogni punto in più verranno attribuiti 2 punti percentuali in più del contributo di livellamento.

Per converso il Comune beneficiario che percepisce l'intero contributo di livellamento diminuendo il moltiplicatore d'imposta di 5 punti si vedrebbe ridotto il contributo solo del 10% mentre che con la Lcint la riduzione ammonterebbe al 33,33%.

Questa modifica dovrebbe consentire ai Comuni che maggiormente beneficiano del livellamento, che sono in genere al 100% di moltiplicatore d'imposta di ridurlo poiché la decurtazione del contributo è ridotta a meno di un terzo rispetto a quanto previsto dalla Lcint.
Le simulazioni effettuate non hanno tenuto conto di questo prevedibile effetto.

5.1.6 Possibilità di riduzione del contributo per i Comuni beneficiari e di aumento per i paganti nel caso in cui il moltiplicatore politico sia tenuto artificialmente elevato

Si propone di introdurre la facoltà del Consiglio di Stato di modificare verso il basso il moltiplicatore d'imposta quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento sia per i Comuni paganti che per i Comuni beneficiari.

Il caso si pone in particolare qualora il Comune rinunciasse al prelievo immediato di contributi di sua spettanza o imponesse dei tributi eccessivamente modesti o procedesse a spese al di fuori di normali parametri di economicità e parsimonia e nel contempo compensasse il maggior fabbisogno attraverso il mantenimento di un elevato moltiplicatore d'imposta. Nell'ambito del calcolo del contributo di livellamento, il Consiglio di Stato avrà facoltà di applicare un moltiplicatore d'imposta ridotto di conseguenza, il che avrà l'effetto di ridurre il contributo percepito dal Comune beneficiario o di aumentare quello versato dal Comune pagante.

Un'analoga riduzione del moltiplicatore d'imposta, quale parametro di calcolo del contributo di livellamento potrà essere applicata anche nel caso in cui il capitale proprio ecceda i massimi previsti dall'art. 169 LOC, nel caso fossero applicati ammortamenti esagerati e nel caso di carico alla gestione corrente di spese di investimento.

Già ora vi sono delle norme nella Lcint volte a combattere abusi, quale il cpv. 4 dell'art. 9a che prevede che "il contributo deve essere negato dal Consiglio di Stato nei casi in cui non può essere usato nell'ambito di un'ordinata gestione finanziaria". Questo disposto non ha mai trovato applicazione a causa della sua perentorietà. Di conseguenza si propone di inserire la facoltà della decurtazione del contributo di livellamento che è misura più ragionevole e proporzionata e quindi anche effettivamente applicabile.

Con la modifica proposta si raggiungerà una più marcata simmetria con l'attuale articolo 9b cpv. 3 della Lcint che per il calcolo del contributo a carico dei Comuni "paganti" prevede quanto segue:

"Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, può essere diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui si verifica una gestione finanziaria non ordinata."

Non è prevedibile l'impatto sull'entità del contributo di livellamento di questa proposta che quindi non è stata considerata nelle simulazioni.

5.1.7 Il finanziamento del contributo di livellamento da parte dei Comuni paganti

L'aumento del contributo di livellamento descritto in precedenza richiede delle modifiche al calcolo del prelievo per permettere di raccogliere il finanziamento necessario; infatti come risulta dal punto precedente il fabbisogno subisce quasi un raddoppio da quanto risulta dai calcoli effettuati sui dati dell'anno 2000 (da 18,0 a 33,2 milioni di fr.).

Questo aumento avverrà sull'arco di cinque anni permettendo così ai Comuni paganti di adeguarvisi gradualmente.

Inoltre si ritiene che, tra i beneficiari del contributo di livellamento, qualche Comune tra i più popolosi ridurrà il moltiplicatore d'imposta con la conseguenza che il fabbisogno del contributo di livellamento risulterà più contenuto.

L'aumento del contributo di livellamento d'altra parte rende improponibile l'inasprimento della ponderazione a dipendenza del moltiplicatore politico dei Comuni paganti, per cui contrariamente a quanto prospettato nell'avamprogetto, non viene proposto alcun inasprimento della ponderazione delle risorse fiscali per i Comuni finanziatori.

Anche nel calcolo del contributo prelevato ai Comuni paganti, per analogia a quanto previsto per i Comuni beneficiari, si propone di modificare il coefficiente di ponderazione nella formula del calcolo del prelievo sostituendo il 100% quale limite massimo del moltiplicatore con la media di tutti i Comuni più 15.

Il potenziamento del contributo di livellamento richiede forzatamente un adeguamento del limite massimo di prelievo sul surplus di risorse fiscali dei Comuni paganti. **La presenza di un limite di prelievo - fissato dall'art. 23 cpv. 2 della proposta di Legge al 15% - garantisce un tetto ai contributi richiestl ai Comuni finanziatori**. Nel contempo, l'applicazione di un limite percentuale - anziché di un limite espresso in cifra assoluta come peraltro era stato ventilato da un Comune pagante - permette di erogare un contributo che meglio segue l'effettiva evoluzione delle risorse fiscali dei Comuni. Dato l'eccezionale incremento del gettito delle persone giuridiche, in particolare per gli anni 1999 e 2000, per i primi anni di applicazione della Legge, si prevede che il tetto di prelievo del 15% venga raggiunto e superato. Ciò implicherà una lieve riduzione lineare delle quote di livellamento erogate ai Comuni beneficiari. Detto limite del 15% potrà essere rivisto la prima volta dopo quattro anni dall'entrata in vigore della Legge secondo l'art. 23 cpv. 2.

La nuova formula del prelievo diventa quindi la seguente:

((rf co - rf ca) x pop fin x %-uale prel) / MP - 0,4 x (MCM + 15) - MP)

dove:

rf co:	risorse fiscali pro capite del Comune
rf ca:	risorse fiscali pro capite medie cantonali
pop fin:	popolazione finanziaria
MP:	moltiplicatore politico del Comune
MCM:	moltiplicatore politico comunale medio

Inserendo il moltiplicatore medio nella formula di calcolo del prelievo, in periodi di espansione delle entrate fiscali il moltiplicatore d'imposta medio dovrebbe scendere per cui il Comune che mantiene invariato il moltiplicatore pagherà di meno. Viceversa in periodi di stasi delle entrate fiscali il moltiplicatore medio aumenta per cui il Comune pagante che mantiene invariato il moltiplicatore versa un importo maggiore.

È importante evidentemente chiedersi quali saranno le conseguenze per i Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento. Per esempio la Città di Lugano dovrebbe far fronte ad un maggior contributo di ca. 8 milioni all'anno rispetto al contributo 2000 che è ammontato a 9,8 milioni di franchi. L'aumento sarà in queste proporzioni anche per gli altri Comuni paganti. È tutto questo sopportabile?

Se esaminiamo l'evoluzione dei moltiplicatori d'imposta e dei risultati d'esercizio per rapporto al contributo di livellamento messo a carico dei maggiori Comuni paganti, anche nella prospettiva di futuri sensibili aumenti, come risulta dalla tabella seguente, la risposta a nostro giudizio è affermativa.

Tabella 7: Moltiplicatore d'imposta, risultato d'esercizio e contributo di livellamento dei 7 maggiori Comuni paganti

Comuni	Moltiplicatore d'imposta				Avanzo gestione corrente in milioni di fr.				Contributo livellamento in milioni di fr.			
	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001
Ascona	80	80	80		0.3	1.5	0.3		0.7	0.7	0.6	0.8
Bioggio	65	65	65	65	0.2	0.2	1.2		0.8	0.7	0.8	1.3
Cadempino	50	50	50	50	1.9	3.1	0.7		0.3	0.5	1.4	1.2
Lugano	85	80	75		2.8	21.2	29.2		7.0	7.2	9.8	14.8
Manno	65	60	60	60	0.9	0.6	0.6		0.4	0.5	0.8	1.3
Montagnola	75	75	75		0.6	4.6	1.3		0.4	0.5	0.5	0.6
Paradiso	85	85	75	65	0.4	1.2	1.9		0.3	0.4	0.5	0.8

I maggiori Comuni paganti hanno infatti moltiplicatori in genere significativamente al di sotto della media cantonale, ed inoltre negli ultimi tre anni si sono constatate ulteriori diminuzioni (Lugano, Manno e Paradiso). Il Comune di Cadempino si distingue infine per avere il moltiplicatore più basso del Cantone: il 50%. I Comuni in rassegna negli ultimi tre anni hanno chiuso i conti con avanzi di gestione corrente molto elevati. Oltre a ciò la reale situazione di questi Comuni dovrebbe essere ancora migliore di quanto non appaia, poiché si ritiene che nei loro bilanci sussistano riserve ragguardevoli. Mettendo a confronto da una parte gli avanzi d'esercizio, che sono stati conseguiti negli ultimi anni, e la contenuta pressione fiscale e dall'altra l'aumento del contributo di livellamento che dovrebbe assestarsi attorno al 70-80% rispetto agli importi 2000, è lecito concludere riaffermando la sostenibilità per i Comuni paganti dell'aggravio previsto.

È altresì vero che permane l'incognita sull'evoluzione delle risorse fiscali a seguito dell'introduzione dei diversi pacchetti di sgravi fiscali di cui il quarto pacchetto a tutt'oggi non è ancora stato approvato dal Gran Consiglio, ma è altrettanto vero che in caso di flessione generale del gettito fiscale il contributo di livellamento si ridurrebbe, come dimostrano i dati storici.

Nuovo coefficiente di ponderazione delle risorse fiscali per i Comuni paganti

Per simmetria rispetto a quanto previsto per i Comuni beneficiari le nuove modalità di calcolo del contributo a carico dei Comuni paganti prevedono che il coefficiente di ponderazione delle risorse fiscali dipenda non soltanto dal moltiplicatore d'imposta del Comune ma anche dal moltiplicatore medio generale.

Tabella 8: Coefficiente di ponderazione delle risorse fiscali per i Comuni paganti a dipendenza del moltiplicatore medio generale

Moltiplicatore d'imposta	Coefficiente di ponderazione se MP medio 82%	Coefficiente di ponderazione se MP medio 83%	Coefficiente di ponderazione se MP medio 84%	Coefficiente di ponderazione sistema attuale	Coefficiente di ponderazione se MP medio 86%	Coefficiente di ponderazione se MP medio 87%
50	0.312	0.308	0.304	0.30	0.296	0.292
55	0.382	0.378	0.374	0.37	0.366	0.362
60	0.452	0.448	0.444	0.44	0.436	0.432
65	0.522	0.518	0.514	0.51	0.506	0.502
70	0.592	0.588	0.584	0.58	0.576	0.572
75	0.662	0.658	0.654	0.65	0.646	0.642
80	0.732	0.728	0.724	0.72	0.716	0.712
85	0.802	0.798	0.794	0.79	0.786	0.782
90	0.872	0.868	0.864	0.86	0.856	0.852
95	0.942	0.938	0.934	0.93	0.926	0.922

I coefficienti che risultano nella tabella 8 sono stati calcolati sostituendo nella formula del coefficiente di ponderazione "MP - 0,4 x ((MCM + 15) - MP)", MP con il moltiplicatore politico e MCM con il moltiplicatore comunale medio.

Supposto che già nel 2000 la nuova LPI fosse stata messa in vigore per il calcolo del contributo sarebbe stato utilizzato il moltiplicatore politico 1999 dei Comuni.

Nel fissare il moltiplicatore d'imposta per il 1999 i Comuni beneficiari per poter quantificare il contributo loro spettante avrebbero dovuto essere a conoscenza della scala di corrispondenza tra contributo e moltiplicatore politico che sarebbe stata valida per il 2000. Rispettivamente i Comuni paganti avrebbero dovuto essere a conoscenza della scala di corrispondenza tra moltiplicatore e coefficiente di ponderazione delle risorse fiscali al fine di poter valutare il contributo che sarebbe andato a loro carico.

Le competenti istanze cantonali nel corso del 1999 avrebbero pubblicato le scale di corrispondenza citate calcolate sulla base dei moltiplicatori politici 1998. Per il calcolo del moltiplicatore medio dei Comuni per il 1998 avrebbero fatto stato le risorse fiscali 1997.

5.1.8 L'effetto combinato delle diverse proposte

La tabella che segue mostra l'effetto combinato delle seguenti modifiche:

a) nuovo calcolo del contributo di livellamento pari al 20% della differenza rispetto alle risorse fiscali pro-capite medie, posto un contributo minimo pari al 72% della media cantonale. L'introduzione della soglia minima del 72% avviene sull'arco di 5 anni; si vedano le cifre 5.1.1, 5.1.2; 5.1.3;

b) calcolo delle risorse fiscali sulla media degli ultimi tre anni (nella tabella si è quindi ricalcolato il contributo di livellamento prendendo la media delle risorse fiscali degli anni 1996, 1997 e 1998, mentre che in effetti, in applicazione della Lcint, per il contributo di livellamento del 2000 sono state utilizzate le risorse fiscali del 1998); si veda per questa modifica la cifra 5.1.4.

c) graduazione del contributo di livellamento nell'intervallo compreso tra il moltiplicatore medio e il moltiplicatore medio più 15 punti, come pure introduzione di una nuova scala di graduazione del contributo versato ai beneficiari, cifra 5.1.5; anche per il calcolo del contributo a carico dei Comuni paganti fa stato l'evoluzione del moltiplicatore medio dei Comuni, cifra 5.1.7.

Tabella 9: Il contributo di livellamento secondo la LPI

BENEFICIARI Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale (beneficiari e potenziali beneficiari)	**popolazione finanziaria media 96-98**	**risorse fiscali pro capite media 96-98**	**MP 1999 (MCM: 86)**	**CL beneficiari secondo la LPI**	**CL beneficiari 2000 secondo la Lcint (risorse fiscali 1998)**	**Maggior contributo percepito**
AGNO	3589	2'703.77	85.00	-	-	-
AIROLO	1830	2'455.38	90.00	136'354	-	136'354
ANZONICO	113	1'621.13	100.00	62'471	58'464	4'007
AQUILA	485	1'855.96	95.00	138'044	87'053	50'991
ARANNO	245	2'455.62	85.00	-	-	-
ARBEDO-CASTIONE	3872	1'759.53	100.00	1'621'757	1'182'448	439'309
AROGNO	875	1'709.96	100.00	408'834	325'220	83'614
AROSIO	391	2'907.41	85.00	-	-	-
ARZO	997	2'168.30	80.00	-	-	-
ASTANO	267	2'212.16	85.00	-	-	-
AURESSIO	79	1'712.35	100.00	36'586	34'029	2'557
AURIGENO	364	1'439.75	100.00	266'285	256'435	9'850
AVEGNO	499	2'096.85	100.00	92'049	6'314	85'735
BEDANO	1084	2'638.37	95.00	74'419	-	74'419
BEDIGLIORA	511	1'832.60	100.00	177'438	90'241	87'197
BELLINZONA	16935	2'487.78	95.00	1'600'937	-	1'600'937
BERZONA	56	2'575.97	100.00	5'034	-	5'034
BIASCA	5971	1'892.36	100.00	1'723'644	1'261'479	462'165
BIDOGNO	346	1'578.32	100.00	206'564	181'788	24'776
BIGNASCO	277	2'980.29	85.00	-	-	-
BIRONICO	487	2'051.40	100.00	94'114	44'310	49'804
BODIO	1150	2'617.68	80.00	-	-	-
BOGNO	119	1'164.68	100.00	119'213	97'502	21'711
BORGNONE	163	1'803.42	100.00	61'386	35'919	25'467
BOSCO GURIN	74	2'021.88	100.00	14'663	-	14'663
BREGANZONA	4770	2'624.42	85.00	-	-	-
BRENO	242	2'060.64	90.00	30'256	3'199	27'057
BRIONE (VERZASCA)	202	1'377.52	100.00	159'965	147'414	12'551
BROGLIO	85	1'551.93	100.00	52'894	43'506	9'388
BRONTALLO	62	2'053.81	100.00	12'017	11'087	930
BRUSINO ARSIZIO	429	2'777.85	80.00	-	-	-
BRUZELLA	179	2'027.05	100.00	35'381	16'159	19'222
CABBIO	186	1'585.30	100.00	109'663	94'621	15'042
CADEMARIO	568	2'831.62	90.00	14'969	-	14'969
CADENAZZO	1772	1'898.24	95.00	440'001	135'051	304'950
CAGIALLO	538	2'152.00	100.00	93'420	-	93'420

BENEFICIARI Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale (beneficiari e potenziali beneficiari)	popolazione finanziaria media 96-98	risorse fiscali pro capite media 96-98	MP 1999 (MCM: 86)	CL beneficiari secondo la LPI	CL beneficiari 2000 secondo la Lcint (risorse fiscali 1998)	Maggior contributo percepito
CALONICO	60	1'656.12	100.00	31'038	31'198	-160
CALPIOGNA	51	2'010.38	100.00	10'266	-	10'266
CAMIGNOLO	592	1'689.61	100.00	288'521	195'880	92'641
CAMORINO	2098	2'004.73	100.00	424'638	167'398	257'240
CAMPO (BLENIO)	83	2'783.96	100.00	4'123	-	4'123
CAMPO (VMA)	63	2'416.75	100.00	7'704	-	7'704
CANEGGIO	335	1'521.00	100.00	218'838	201'436	17'402
CANOBBIO	1779	2'461.15	85.00	-	-	-
CAPOLAGO	706	2'338.32	70.00	-	-	-
CARABBIA	527	2'278.41	87.00	36'775	-	36'775
CARONA	687	2'824.45	100.00	28'658	-	28'658
CASIMA	67	1'381.91	100.00	52'857	32'664	20'193
CASLANO	3389	2'450.48	90.00	254'569	-	254'569
CASTEL SAN PIETRO	1743	2'883.10	80.00	-	-	-
CASTRO	70	1'829.01	100.00	24'669	17'044	7'625
CAVAGNAGO	97	1'359.16	100.00	78'417	69'344	9'073
CAVERGNO	509	1'826.38	100.00	179'725	150'513	29'212
CAVIGLIANO	627	2'031.75	100.00	123'585	-	123'585
CERENTINO	51	2'609.22	100.00	4'308	-	4'308
CERTARA	74	1'018.15	100.00	85'141	79'737	5'404
CEVIO	489	2'108.20	100.00	89'117	-	89'117
CHIGGIOGNA	419	1'984.37	100.00	86'478	20'155	66'323
CHIRONICO	436	1'324.52	100.00	368'486	302'439	66'047
CIMADERA	100	1'439.31	100.00	73'510	72'850	660
CIMO	191	2'474.57	75.00	-	-	-
CLARO	1953	1'727.44	100.00	879'419	746'086	133'333
COGLIO	100	2'195.95	100.00	16'492	-	16'492
COLDRERIO	2499	2'136.77	95.00	387'164	-	387'164
CONTONE	644	2'156.71	100.00	111'220	4'710	106'510
CORTICIASCA	120	1'366.26	100.00	-	76'699	-76'699
CORZONESO	450	1'758.46	100.00	189'093	181'274	7'819
CRESCIANO	587	1'410.42	100.00	446'432	345'015	101'417
CUGNASCO	1010	2'146.60	90.00	115'199	477	114'722
CURIO	494	1'880.92	85.00	-	-	-
DALPE	177	2'339.52	85.00	-	-	-
DAVESCO-SORAGNO	1188	2'202.16	100.00	194'426	-	194'426
DONGIO	448	1'966.80	100.00	96'640	50'463	46'177
FAIDO	1636	1'786.58	100.00	641'720	578'591	63'129
FESCOGGIA	98	1'390.72	100.00	76'727	67'349	9'378
FRASCO	93	1'650.69	100.00	48'697	49'846	-1'149
GANDRIA	221	2'732.60	80.00	-	-	-
GENESTRERIO	828	2'810.46	75.00	-	-	-
GERRA (VERZASCA)	1087	1'754.81	95.00	403'822	222'301	181'521
GIORNICO	1016	1'620.55	100.00	564'105	491'515	72'590
GIUBIASCO	7436	2'163.61	90.00	831'666	-	831'666
GIUMAGLIO	200	2'050.37	100.00	38'756	1'812	36'944
GNOSCA	473	1'738.23	100.00	207'984	181'461	26'523
GORDEVIO	790	1'246.60	100.00	727'994	659'175	68'819
GORDOLA	3775	1'937.05	90.00	603'725	169'068	434'657
GORDUNO	642	2'043.69	100.00	124'974	-	124'974
GRAVESANO	1048	2'755.64	95.00	50'786	-	50'786
GRESSO	41	2'487.57	100.00	4'454	-	4'454
GUDO	668	2'438.53	95.00	68'840	-	68'840

BENEFICIARI Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale (beneficiari e potenziali beneficiari)	**popolazione finanziaria media 96-98**	**risorse fiscali pro capite media 96-98**	**MP 1999 (MCM: 86)**	**CL beneficiari secondo la LPI**	**CL beneficiari 2000 secondo la Lcint (risorse fiscali 1998)**	**Maggior contributo percepito**
INDEMINI	57	1'942.73	100.00	13'720	5'284	8'436
INTRAGNA	878	2'079.74	80.00	-	-	-
IRAGNA	506	1'684.16	100.00	249'146	179'401	69'745
ISEO	82	1'562.69	100.00	50'367	34'702	15'665
ISONE	395	1'164.79	100.00	395'667	346'464	49'203
LAMONE	1507	2'377.12	85.00	-	-	-
LARGARIO	31	2'151.81	100.00	5'323	5'183	140
LAVERTEZZO	1040	1'978.85	100.00	215'773	143'814	71'959
LEONTICA	285	1'607.35	100.00	161'873	84'963	76'910
LIGORNETTO	1356	2'169.11	90.00	150'742	-	150'742
LINESCIO	53	1'959.13	80.00	-	-	-
LOCARNO	14413	2'758.00	95.00	692'617	-	692'617
LOCO	252	1'542.65	100.00	159'108	136'430	22'678
LODANO	197	1'694.74	100.00	95'180	119'902	-24'722
LODRINO	1397	1'536.19	95.00	781'991	454'766	327'225
LOPAGNO	492	1'875.23	95.00	131'791	68'429	63'362
LOSONE	5702	2'377.75	70.00	-	-	-
LOTTIGNA	85	1'733.64	100.00	37'906	41'442	-3'536
LUDIANO	269	1'672.00	100.00	135'576	107'436	28'140
LUGAGGIA	605	2'294.79	85.00	-	-	-
LUMINO	1141	2'087.57	95.00	186'403	-	186'403
MAGADINO	1486	2'344.38	85.00	-	-	-
MAGGIA	770	1'273.09	100.00	689'277	632'378	56'899
MAGLIASO	1340	2'788.40	70.00	-	-	-
MAIRENGO	293	1'072.00	95.00	280'938	170'394	110'544
MALVAGLIA	1179	1'686.08	100.00	578'510	469'967	108'543
MAROLTA	52	1'964.14	100.00	11'426	6'226	5'200
MEDEGLIA	341	1'396.20	100.00	264'500	236'932	27'568
MELANO	1039	2'370.92	75.00	-	-	-
MENZONIO	78	2'001.19	100.00	15'909	11'295	4'614
MERGOSCIA	163	2'464.00	100.00	18'356	-	18'356
MERIDE	313	1'531.53	100.00	201'034	164'478	36'556
MIGLIEGLIA	252	1'493.16	100.00	171'558	158'257	13'301
MOGHEGNO	321	1'508.78	100.00	213'330	152'356	60'974
MOLENO	101	1'262.64	100.00	91'485	82'878	8'607
MONTE	85	1'462.61	100.00	60'335	69'130	-8'795
MONTE CARASSO	1885	1'733.96	93.00	665'987	323'389	342'598
MONTEGGIO	771	2'165.25	80.00	-	-	-
MORBIO INFERIORE	4043	2'481.35	95.00	386'633	-	386'633
MORBIO SUPERIORE	703	2'337.92	85.00	-	-	-
MOSOGNO	69	2'315.90	100.00	9'710	-	9'710
MUGENA	129	1'179.03	100.00	127'746	128'743	-997
MUGGIO	219	1'701.23	100.00	104'079	78'760	25'319
NEGGIO	349	2'631.50	80.00	-	-	-
NOVAGGIO	699	2'043.41	100.00	136'114	72'188	63'926
NOVAZZANO	2325	2'617.93	70.00	-	-	-
OLIVONE	857	2'266.08	100.00	129'508	-	129'508
ONSERNONE	334	1'416.70	100.00	252'107	199'075	53'032
ORIGLIO	1130	2'921.63	95.00	22'506	-	22'506
OSCO	117	2'268.09	90.00	11'554	-	11'554
OSOGNA	977	1'562.16	95.00	525'112	324'403	200'709

BENEFICIARI Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale (beneficiari e potenziali beneficiari)	popolazione finanziaria media 96-98	risorse fiscali pro capite media 96-98	MP 1999 (MCM: 86)	CL beneficiari secondo la LPI	CL beneficiari 2000 secondo la Lcint (risorse fiscali 1998)	Maggior contributo percepito
PALAGNEDRA	113	2'666.69	100.00	8'234	-	8'234
PAMBIO-NORANCO	617	2'200.48	95.00	88'768	-	88'768
PECCIA	189	2'881.45	95.00	5'060	-	5'060
PERSONICO	379	1'310.79	100.00	325'696	296'490	29'206
PIANEZZO	435	2'272.64	100.00	65'253	-	65'253
PIAZZOGNA	334	2'353.32	60.00	-	-	-
POLLEGIO	747	1'385.52	100.00	586'933	537'501	49'432
PONTE CAPRIASCA	1412	2'809.42	65.00	-	-	-
PONTE TRESA	764	2'481.78	85.00	-	-	-
PONTO VALENTINO	216	1'505.80	100.00	144'179	120'697	23'482
PRATO LEVENTINA	418	1'810.33	90.00	100'745	33'845	66'900
PRATO-SORNICO	112	1'908.89	100.00	30'607	20'078	10'529
PREGASSONA	7083	2'248.83	90.00	714'958	-	714'958
PREONZO	470	2'629.31	75.00	-	-9'006	9'006
PRUGIASCO	155	1'279.14	100.00	137'892	109'797	28'095
PURA	1031	2'566.48	95.00	83'534	-	83'534
QUINTO	1164	1'763.36	100.00	483'303	357'790	125'513
RIVA SAN VITALE	2228	2'050.86	85.00	-	-	-
RIVERA	1452	1'799.35	95.00	483'859	267'370	216'489
ROBASACCO	106	1'331.04	100.00	89'188	85'123	4'065
ROSSURA	60	2'470.61	100.00	6'665	-	6'665
ROVEREDO CAP.	134	1'643.19	100.00	71'225	63'650	7'575
ROVIO	626	2'503.58	85.00	-	-	-
SAGNO	205	2'771.13	100.00	10'681	-	10'681
SALA CAPRIASCA	1417	2'233.53	80.00	-	-	-
SALORINO	397	2'428.67	80.00	-	-	-
SAN NAZZARO	617	2'996.87	80.00	-	-3'916	3'916
SANT'ANTONINO	1733	2'191.89	90.00	187'515	-	187'515
SANT'ANTONIO	285	2'339.26	95.00	34'182	-	34'182
SEMENTINA	2576	2'100.82	90.00	308'812	-	308'812
SEMIONE	316	1'923.57	100.00	81'467	60'059	21'408
SESSA	602	1'946.14	90.00	92'715	49'902	42'813
SIGIRINO	353	1'948.85	100.00	82'279	49'151	33'128
SOBRIO	77	1'993.32	100.00	15'689	10'814	4'875
SOMEO	278	2'126.63	100.00	49'626	-	49'626
SONOGNO	100	1'592.24	100.00	58'084	52'318	5'766
SONVICO	1507	2'366.97	95.00	173'815	-	173'815
TENERO-CONTRA	2235	2'060.17	90.00	279'605	51'768	227'837
TESSERETE	1357	2'076.64	100.00	255'470	33'513	221'957
TORRE	308	1'723.20	100.00	139'817	128'136	11'681
TORRICELLA-TAV.	2713	1'724.48	95.00	1'078'961	662'765	416'196
TREMONA	377	2'982.67	75.00	-	-	-
VACALLO	2830	2'409.30	90.00	227'492	-	227'492
VAGLIO	457	2'141.14	95.00	70'500	-	70'500
VALCOLLA	537	1'293.13	100.00	470'072	419'166	50'906
VERGELETTO	95	1'674.94	100.00	47'498	31'681	15'817
VERSCIO	870	2'200.11	90.00	93'275	-	93'275
VEZIA	1572	2'639.98	75.00	-	-	-
VEZIO	216	1'091.52	100.00	232'233	213'566	18'667
VIGANELLO	6103	2'795.80	85.00	-	-	-
VIRA (GAMBAROGNO)	649	2'526.71	90.00	42'445	-	42'445
VOGORNO	301	1'748.88	100.00	129'213	78'132	51'081

PAGANTI Comuni con risorse fiscali superiori alla media cantonale	**Pop. fin. media 96-98**	**risorse fiscali pro capite media 96-98**	**MP 1999 (MCM: 86)**	**CL paganti secondo la LPI**	**CL paganti 2000 secondo la Lcint)**	**Maggior contributo versato**
AGRA	405	3'430.02	90.00	26'000	17'799	8'201
ASCONA	5032	4'478.36	80.00	1'418'543	617'728	800'815
BALERNA	3414	3'241.13	80.00	136'089	24'013	112'076
BARBENGO	1446	3'479.53	85.00	113'938	41'231	72'707
BEDRETTO	74	3'525.16	80.00	7'030	2'866	4'164
BESAZIO	479	3'455.81	60.00	64'390	61'570	2'820
BIOGGIO	1455	6'800.32	65.00	1'515'295	781'017	734'278
BISSONE	761	4'386.43	65.00	284'070	133'265	150'805
BOSCO LUGANESE	340	3'174.70	75.00	10'123	-	10'123
BRIONE S/MINUSIO	485	3'652.64	75.00	64'703	32'284	32'419
BRISSAGO	1910	3'533.68	80.00	185'413	69'761	115'652
CADEMPINO	1247	5'894.98	50.00	1'686'743	1'416'856	269'887
CADRO	1574	3'054.65	90.00	4'445	-	4'445
CAMPELLO	52	4'854.61	100.00	13'375	-	13'375
CARABIETTA	91	5'322.16	80.00	40'824	19'552	21'272
CAVIANO	137	3'038.60	100.00	23	-	23
CHIASSO	7954	3'734.42	95.00	838'698	396'963	441'735
COMANO	1575	3'923.99	70.00	339'653	154'451	185'202
CORIPPO	29	3'527.70	100.00	2'000	-	2'000
CROGLIO	800	6'219.47	65.00	705'001	344'467	360'534
CUREGGIA	124	4'059.50	78.00	25'735	8'573	17'162
CUREGLIA	1209	3'597.26	75.00	146'770	54'183	92'587
FUSIO	61	4'265.74	95.00	11'334	5'402	5'932
GENTILINO	1328	4'468.15	75.00	411'891	201'429	210'462
GERRA (GAMB.)	268	3'466.30	85.00	20'460	10'993	9'467
GHIRONE	59	3'980.96	100.00	7'829	-	7'829
GRANCIA	334	4'687.53	65.00	152'420	66'546	85'874
LUGANO	26105	6'529.55	80.00	17'834'825	9'759'577	8'075'248
MANNO	996	7'089.02	60.00	1'296'031	774'804	521'227
MAROGGIA	563	3'165.59	85.00	12'855	4'171	8'684
MASSAGNO	5536	3'086.89	85.00	48'834	38'342	10'492
MELIDE	1493	3'048.29	90.00	2'664	3'308	-644
MENDRISIO	6026	3'517.68	80.00	566'243	321'372	244'871
MEZZOVICO-VIRA	921	3'927.16	85.00	146'041	100'909	45'132
MINUSIO	6381	3'206.51	80.00	211'114	25'031	186'083
MONTAGNOLA	1897	5'551.53	75.00	1'034'148	515'416	518'732
MORCOTE	724	5'129.74	80.00	296'223	152'336	143'887
MURALTO	2807	3'487.74	75.00	274'138	115'839	158'299
MUZZANO	775	4'403.82	75.00	229'624	114'402	115'222
ORSELINA	814	4'074.79	85.00	150'428	64'316	86'112
PARADISO	3357	4'485.87	85.00	866'651	521'644	345'007
PAZZALLO	1110	3'216.94	75.00	43'214	6'107	37'107
PORZA	1307	3'765.60	75.00	206'428	80'506	125'922
RANCATE	1352	3'093.25	80.00	14'779	14'761	18
RONCO s/ASCONA	722	5'015.84	85.00	254'682	111'020	143'662
SANT'ABBONDIO	174	3'125.18	80.00	2'983	-	2'983
SAVOSA	2083	3'263.36	80.00	92'085	72'484	19'601
SORENGO	1545	3'741.86	65.00	301'367	154'951	146'416
STABIO	3469	3'644.28	70.00	511'977	335'013	176'964
TEGNA	683	5'679.26	75.00	391'063	157'309	233'754
VERNATE	323	4'768.16	80.00	109'254	51'067	58'187
VICO MORCOTE	303	3'993.01	70.00	70'337	42'360	27'977
VILLA LUGANESE	436	3'084.40	80.00	4'013	2'352	1'661
Somma contributi ricevuti				**33'108'558**	**18'008'194**	
Somma contributi pagati				**33'204'796**	**18'000'346**	
Percentuale di prelievo				**13.96681%**		
Ris. fisc. p.-c., media 96-98		**3'037.39**				

Rispetto al contributo di livellamento del 2000 l'incremento che risulta è notevole poiché si sale da 18.0 a 33.2 milioni di fr. di contributo. La percentuale aumenta pure in modo molto importante essendo salita al 14%. Bisogna però ricordare che si giunge alla soglia minima del 72% sull'arco di 5 anni introducendo il primo anno la soglia minima del 68%. La simulazione non ha potuto tenere in considerazione l'effetto della nuova scala di attribuzione del contributo a dipendenza del moltiplicatore d'imposta che dovrebbe portare ad una sua sensibile riduzione.
Nella tabella 9 i Comuni sono ordinati in ordine alfabetico e di ogni Comune è rilevabile il contributo di livellamento calcolato secondo la LPI.

5.2 La compensazione verticale

5.2.1 La modifica del calcolo dell'indice di forza finanziaria

Il calcolo dell'indice di forza finanziaria è piuttosto complesso. Esso è la risultante di cinque indici parziali di cui tre prendono in considerazione aspetti fiscali e gli altri due rispettivamente il moltiplicatore aritmetico d'imposta e l'evoluzione della popolazione.
Le simulazioni effettuate nell'intento di semplificare il calcolo dell'indice di forza finanziaria e migliorare la qualità degli indicatori considerati, senza però provocare stravolgimenti all'indicatore di forza finanziaria dei singoli Comuni e di conseguenza nei flussi finanziari Comuni-Cantone, non hanno permesso di individuare una nuova formula dell'indice adatta allo scopo.

In questa sede quindi non si formuleranno proposte di rilievo di modifica per quanto riguarda l'indice di forza finanziaria ritenendo che questo problema sarà convenientemente affrontato nell'ambito della ridefinizione dei rapporti di competenza e degli oneri di Cantone e Comuni.

L'unica modifica che si ritiene di proporre riguarda l'indice parziale del rapporto tra fabbisogno e gettito dell'imposta cantonale, indice parziale d) dell'art. 2 Lcint. L'esperienza ha infatti reso evidente la poca affidabilità del moltiplicatore aritmetico desunto dai preventivi comunali, per cui si è giunti alla conclusione dell'opportunità di utilizzare il fabbisogno risultante dal consuntivo.

Il fabbisogno di preventivo risulta infatti di regola sensibilmente gonfiato rispetto ai dati di consuntivo, non è quindi un dato oggettivo, e quindi è inadatto ad essere utilizzato quale parametro che concorre alla determinazione dell'indice di forza finanziaria dei Comuni.

5.2.2 La verifica dei sussidi cantonali per le opere comunali alla luce di quanto previsto dalla nuova perequazione intercantonale

Considerata la volontà della Confederazione di attribuire ai Cantoni il compito di sostenere le opere di investimento di base di competenza comunale, il Cantone dovrà riesaminare l'entità dei sussidi da erogare per compensare il vuoto lasciato dalla Confederazione.

Si tratterà inoltre di armonizzare l'erogazione dei fondi previsti dalle leggi specifiche settoriali (ad esempio la LALIA) con gli aiuti che saranno distribuiti dal fondo di perequazione quali aiuti agli investimenti.

Si tratterà ad esempio, in parallelo con l'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria intercantonale, di verificare il sussidiamento delle seguenti opere:

- opere di canalizzazione e di depurazione

- acquedotti
- rifugi Pci
- strade forestali
- edilizia scolastica
- ecc.

5.3 Le nuove modalità della compensazione diretta: l'aiuto agli investimenti, il contributo per gli oneri del territorio e l'aiuto transitorio sulla gestione corrente

Attualmente il contributo di compensazione dell'art. 7 della Lcint prevede la presa a carico del disavanzo di gestione corrente dei Comuni che ne hanno fatto richiesta e che adempiono ai requisiti previsti dalla Legge.

Questa modalità di aiuto non stimola ad un utilizzo parsimonioso delle risorse e induce un atteggiamento di passività che nuoce in primo luogo a chi beneficia di questi contributi.

Laddove è prevista una qualche forma di presa a carico del disavanzo di gestione corrente l'aiuto è condizionato all'applicazione di un moltiplicatore d'imposta particolarmente elevato. Nella stragrande maggioranza dei casi i Cantoni svizzeri non prevedono la copertura dei disavanzi della gestione corrente per i Comuni più deboli, ma concedono piuttosto importanti contributi per le spese di investimento.

Si ritiene pertanto che si debba abbandonare la copertura del disavanzo di gestione corrente e passare a modalità diverse di aiuto ai Comuni quali l'aiuto agli investimenti e il contributo per compensare gli oneri della localizzazione geografica, erogando cioè un aiuto più mirato ai bisogni effettivi dei Comuni meno favoriti.

5.3.1 L'aiuto agli investimenti

Questo strumento vanta molti aspetti positivi. In primo luogo l'aiuto viene calcolato su un'opera concreta e non viene a coprire un disavanzo di gestione corrente a cui concorrono una miriade di voci contabili. L'aiuto può essere predefinito così che l'impegno finanziario del fondo può essere controllato. Il beneficiario dell'aiuto è maggiormente coinvolto nella gestione finanziaria del Comune.

Gli aiuti saranno stabiliti sui dati di preventivo dell'opera, considerando di principio:

- di contenere entro limiti sopportabili l'onere derivante dai servizi e dalle infrastrutture comunali (p.e. per quanto riguarda il costo d'esercizio a carico dell'utente, si pensi all'approvvigionamento in acqua potabile o alla depurazione delle acque);
- l'incidenza sulle finanze comunali sulla base di un piano finanziario;
- la priorità dell'opera;
- l'importanza dell'opera nel contesto regionale;
- il moltiplicatore d'imposta applicato;
- l'ammontare del capitale proprio;
- l'entità delle tasse causali applicate.

Investimenti di portata ridotta (commisurati alla dimensione del Comune) non verranno presi in considerazione per un aiuto poiché la loro incidenza sulla gestione corrente risulta ininfluente.

Per potere richiedere l'aiuto sarà necessario applicare un moltiplicatore d'imposta pari alla media di tutti i Comuni più 10 punti (la media di tutti i Comuni è attualmente pari all'83%) e risorse fiscali inferiori alla media pro-capite. Tutti i Comuni con un moltiplicatore d'imposta superiore a 93 punti e risorse fiscali pro-capite inferiori alla media cantonale potrebbero quindi inoltrare istanza di aiuto.

L'aiuto potrà essere versato sotto forma di capitale o di contributo ricorrente inteso come presa a carico di interessi e ammortamenti.

Il Consiglio di Stato deciderà sulle istanze presentate sentito il preavviso della Commissione della perequazione finanziaria intercomunale.

A titolo esplicativo presentiamo un esempio per il calcolo dell'aiuto per i nuovi investimenti ritenuto che il Comune sia in grado di sopportare oneri supplementari unicamente per fr. 200'000.--

Investimento lordo previsto:	800'000.--
./. Sussidi diversi	300'000.--
Investimento netto	500'000.--
./. Investimento finanziato tramite proventi supplementari ricorrenti quali tasse di utilizzo o affitti	150'000.--
./. Investimento i cui oneri possono essere sopportati finanziariamente dal Comune	200'000.--
Contributo del fondo di perequazione	150'000.--

Nel caso si optasse per un aiuto ricorrente anziché un aiuto in capitale si ipotizza un versamento di fr. 15'000.-- annui, sufficienti a far fronte agli oneri finanziari dell'importo scoperto di fr. 150'000.--. L'aiuto ricorrente potrebbe essere fissato per un periodo di tre anni per poi essere ridefinito alla scadenza.

La determinazione dell'aiuto non può essere schematizzata in un calcolo nel senso che si dovrà tenere conto oltre che della priorità dell'opera anche della situazione finanziaria generale del Comune.

5.3.2 Il contributo per i maggiori oneri di gestione corrente derivanti dalla localizzazione geografica

In molti Comuni periferici la dimensione e la conformazione del territorio comunale, la posizione geografica e p.e. la distanza dalle sedi scolastiche possono causare dei maggiori costi non indifferenti. Si pensi alla manutenzione delle strade, alla calla neve, all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque luride. Tutto questo causa costi pro capite di molto superiori rispetto a quelli a cui devono far fronte i Comuni del piano. Questi maggiori costi devono essere compensati.

L'erogazione di aiuti di questo tipo non può avvenire in modo automatico ma solo su istanza. A titolo esplicativo elenchiamo delle casistiche che a nostro giudizio potranno essere prese in considerazione per l'erogazione di un aiuto:

- costi per il trasporto allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare alle rispettive sedi scolastiche;
- costi per la manutenzione di una rete stradale comunale particolarmente estesa;
- contributi per la copertura di disavanzi d'esercizio dell'azienda acqua potabile quando le tasse praticate già dovessero essere particolarmente elevate;
- costi particolarmente elevati per lo sgombero della neve;
- costi legati all'impiego di una squadra regionale di operai;
- ecc.

Legittimati ad inoltrare richiesta per un contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione territoriale saranno i Comuni con un moltiplicatore d'imposta pari alla media cantonale più 10 punti e risorse fiscali pro capite inferiori alla media cantonale che dovessero sopportare oneri particolarmente elevati rispetto alla normale incidenza per compiti propri del Comune. La facoltà di richiesta del contributo sarà limitata a comprensori regionali definiti dal Regolamento di applicazione della Legge.

Il Consiglio di Stato deciderà sulle istanze presentate sentito il preavviso della Commissione della perequazione finanziaria intercomunale.

L'aiuto ricorrente potrà essere stabilito per un periodo di più anni oppure essere erogato annualmente.

5.3.3 L'aiuto transitorio sulla gestione corrente

Passare dalla copertura del disavanzo di gestione corrente al contributo per gli investimenti e al contributo per gli oneri ricorrenti derivanti dalla localizzazione geografica non sarà possibile senza un contributo transitorio che permetta ai Comuni di adattarsi al cambiamento.

Si propone quindi di mantenere per un periodo di cinque anni un contributo ricorrente calcolato a partire da una media dei contributi di compensazione versati negli ultimi tre anni al Comune. L'importo di partenza verrà ridotto ogni anno di un sesto.
Il contributo iniziale potrà essere modificato tenuto conto di aspetti rilevanti quali il prelievo atteso di contributi di costruzione delle canalizzazioni, gli oneri relativi ad opere già autorizzate ma non ancora realizzate e da eventi eccezionali sia positivi che negativi che possono aver influito sulle quote di compensazione degli ultimi anni,
L'aiuto transitorio sulla gestione corrente sarà erogato, dietro richiesta, ai Comuni che, al momento dell'entrata in vigore della nuova Legge, già erano al beneficio dell'aiuto della compensazione diretta.

Supposto che i contributi di compensazione versati ad un Comune nei tre anni precedenti l'introduzione della LPI ammontino rispettivamente a fr. 160'000.--, fr. 180'000.-- e fr. 200'000.-- tramite la tabella 10 illustriamo l'evoluzione del contributo transitorio.

Tabella 10: Evoluzione del contributo transitorio per un singolo Comune

Anno	Contributo compensazione Lcint/Contributo transitorio LPI	
-2	160'000	contributo compensazione terzultimo anno Lcint
-1	180'000	contributo compensazione penultimo anno Lcint
0	200'000	contributo compensazione ultimo anno Lcint
1	150'000	contributo transitorio primo anno LPI = contributo medio ultimi tre anni (180'000) meno 1/6 (30'000) = 150'000
2	120'000	contributo transitorio secondo anno LPI
3	90'000	contributo transitorio terzo anno LPI
4	60'000	contributo transitorio quarto anno LPI
5	30'000	contributo transitorio quinto anno LPI

La sostituzione del contributo di compensazione secondo l'art. 7 Lcint con il contributo transitorio scalare della LPI potrà essere sopportata almeno in parte grazie all'aumento del contributo di livellamento che avverrà di pari passo. Si rileva inoltre che le spese per interessi e ammortamenti dovrebbero diminuire poiché i Comuni interessati per i nuovi investimenti potranno beneficiare dello specifico aiuto. Inoltre non va dimenticata l'introduzione del contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica.

Ai Comuni che daranno vita, tramite aggregazione, ad un nuovo Comune e che fossero al beneficio del contributo transitorio sarà versato in un'unica rata il contributo transitorio residuo.

Nel quadro delle misure atte a consolidare finanziariamente il nuovo Comune risultante da un'aggregazione, il contributo proveniente dal fondo di compensazione sarà integrato dagli aiuti finanziari previsti per incentivare le nuove aggregazioni che consisteranno in una massiccia riduzione, se necessario anche nell'azzeramento dei debiti esistenti.

5.3.4 Gli aiuti supplementari

Per casi di particolare bisogno, dietro istanza e per un periodo di tempo limitato, potranno essere erogati aiuti supplementari in attesa che si possa perfezionare una soluzione definitiva, dando vita, per esempio, ad una nuova aggregazione di Comuni.

5.4 Il costo delle misure di compensazione diretta e transitorie

5.4.1 L'ammontare globale del contributo transitorio

Riteniamo che la cifra di partenza del contributo transitorio ipotizzata in 14.2 milioni di franchi sia realistica poiché fa riferimento all'esborso previsto per l'anno 2000 di fr. 17 milioni diminuito di un sesto come illustrato in precedenza. Anche per il 2001 sono state inoltrate nuove domande di compensazione, ma parallelamente vi sono anche Comuni che non percepiranno più contributi, per cui si ritiene che la cifra di 17 milioni di franchi sia corretta.

Tabella 11: Evoluzione del contributo transitorio

Anno	Contributo transitorio	
0	17'000'000	ultimo anno Lcint
1	14'200'000	primo anno LPI
2	11'400'000	
3	8'600'000	
4	5'800'000	
5	2'900'000	
6	0	

Gli importi rispetto al risultato aritmetico sono stati arrotondati per consentire una più immediata visione dell'evoluzione del contributo.

5.4.2 L'ammontare dei contributi per gli investimenti

Il Consiglio di Stato determinerà annualmente il fabbisogno del fondo di perequazione sulla base delle richieste che i Comuni inoltreranno alle istanze competenti.

Al fine di dare delle indicazioni sulle prospettive circa il fabbisogno del fondo rileviamo che negli ultimi anni i Comuni in compensazione hanno realizzato investimenti per ca. 30 mio. di fr. all'anno. In media i Comuni deboli beneficiano di sussidi e contributi per gli investimenti per ca. il 50%. Ipotizzando un aiuto da parte del fondo di perequazione pari ad una presa a carico media dei 2/3 dell'investimento netto, ritenuto che il finanziamento residuo potrà essere preso a carico dal Comune stesso, ne consegue una necessità di aiuto da parte del fondo di 10 milioni di franchi all'anno.

Per gli attuali Comuni in compensazione viene ipotizzata la seguente struttura di finanziamento (importi in milioni di fr.):

	Investimento lordo	30
./.	Sussidi e contributi (cantone, confederazione, contributi dei privati)	15
./.	Aiuti per gli investimenti del fondo di perequazione	10
	Investimento residuo a carico dei Comuni	5

Siamo dell'avviso che i 5 milioni di investimenti netti che rimarranno a carico dei Comuni, per lo meno in gran parte, potranno essere autofinanziati, per cui non dovrebbe porsi il problema dell'aumento del debito pubblico.

Infine la cifra di 10 milioni viene aumentata a 15 milioni poiché la cerchia dei Comuni che potrà fare istanza di un aiuto per investimenti comprenderà quelli con moltiplicatore d'imposta superiore alla media dei Comuni più 10 punti e risorse fiscali pro capite inferiori alla media cantonale. Eccezioni potranno essere previste per piccoli Comuni con risorse fiscali superiori alla media cantonale.

Sulla base dell'attuale moltiplicatore medio dei Comuni (che è attualmente di 83) tutti i Comuni con il moltiplicatore d'imposta superiore a 93 punti e risorse fiscali pro capite inferiori alla media potrebbero inoltrare domanda di aiuto per la realizzazione di nuovi investimenti.

A titolo di complemento agli aiuti in capitale, in considerazione dell'aumento del numero dei Comuni che potranno richiedere l'aiuto rispetto al numero di Comuni che attualmente è al beneficio degli aiuti del fondo di compensazione e del fatto che la quantificazione di un aiuto per rendere finanziariamente sopportabile un investimento è un operazione con grandi connotati di incertezza, specialmente per Comuni di una certa importanza, riteniamo di dover prevedere pure degli aiuti ricorrenti con lo scopo di coprire interessi e ammortamenti derivanti dai debiti contratti per la realizzazione di nuovi investimenti

Ai 15 milioni di franchi citati in precedenza riteniamo quindi di aggiungere un ulteriore milione di franchi, ciò che porta a 16 milioni di fr. i contributi che si ipotizzano per gli aiuti agli investimenti.

Una diversa suddivisione tra il sussidio diretto sull'investimento e l'aiuto teso ad alleggerire gli oneri finanziari potrebbe risultare necessario, anche se non necessariamente dovrebbe modificare l'esborso totale.
Complessivamente tenuto conto delle aggregazioni della Capriasca e di Auressio, Berzona e Loco nel Comune di Isorno, sono 133 i Comuni che potrebbero richiedere un aiuto per gli investimenti, di cui 59 attualmente non in compensazione.
Si rileva come anche Bellinzona e Locarno avrebbero di principio il diritto a inoltrare una richiesta di aiuto avendo il moltiplicatore superiore al 93%.

Qui di seguito elenchiamo i Comuni che nel 2000 avevano un moltiplicatore d'imposta pari o superiore a 93 punti percentuali e risorse fiscali inferiori alla media cantonale oltre ai piccoli Comuni con risorse fiscali superiore alla media cantonale al beneficio degli aiuti del fondo di compensazione della Lcint.

Tabella 12: Elenco Comuni che potranno inoltrare richiesta per l'ottenimento dell'aiuto agli investimenti (Comuni con MP maggiore o uguale a 93 punti e risorse fiscali inferiori alla media cantonale)

	COMUNE	MP 2000	Comuni in compensazione
1	ANZONICO	100	C
2	ARBEDO-CASTIONE	100	
3	AROGNO	100	
4	AURESSIO [1)]	100	C
5	AURIGENO	100	C
6	AVEGNO	100	C
7	BERZONA [1)]	100	C
8	BIASCA	100	C
9	BIDOGNO	100	C
10	BIRONICO	100	
11	BOGNO	100	C
12	BORGNONE	100	C
13	BOSCO GURIN	100	C
14	BRIONE (VERZASCA)	100	C
15	BROGLIO	100	C
16	BRONTALLO	100	C
17	BRUZELLA	100	C
18	CABBIO	100	C
19	CAGIALLO [2)]	100	

	COMUNE	MP 2000	Comuni in compensazione
20	CALONICO	100	C
21	CALPIOGNA	100	C
22	CAMIGNOLO	100	C
23	CAMORINO	100	
24	CAMPELLO	100	C
25	CAMPO (BLENIO)	100	C
26	CAMPO (VALLEMAGGIA)	100	C
27	CANEGGIO	100	C
28	CARONA	100	
29	CASIMA	100	C
30	CASTRO	100	C
31	CAVAGNAGO	100	C
32	CAVERGNO	100	C
33	CAVIANO	100	
34	CAVIGLIANO	100	
35	CERENTINO	100	C
36	CERTARA	100	C
37	CEVIO	100	C
38	CHIGGIOGNA	100	
39	CHIRONICO	100	
40	CIMADERA	100	C
41	CLARO	100	
42	COGLIO	100	C
43	CONTONE	100	C
44	CORIPPO	100	
45	CORTICIASCA	100	C
46	CORZONESO	100	C
47	CRESCIANO	100	
48	DONGIO	100	C
49	FAIDO	100	
50	FESCOGGIA	100	C
51	FRASCO	100	C
52	GHIRONE	100	C
53	GIORNICO	100	C
54	GIUMAGLIO	100	C
55	GNOSCA	100	C
56	GORDEVIO	100	C
57	GORDUNO	100	C
58	GRESSO	100	C
59	INDEMINI	100	C
60	IRAGNA	100	C
61	ISEO	100	C
62	ISONE	100	
63	LARGARIO	100	C
64	LAVERTEZZO	100	C
65	LEONTICA	100	C
66	LOCO [1)]	100	C
67	LODANO	100	C
68	LOTTIGNA	100	C
69	LUDIANO	100	C
70	LUMINO	100	

	COMUNE	MP 2000	Comuni in compensazione
71	MAGGIA	100	C
72	MALVAGLIA	100	
73	MAROLTA	100	C
74	MEDEGLIA	100	C
75	MENZONIO	100	C
76	MERGOSCIA	100	C
77	MERIDE	100	
78	MIGLIEGLIA	100	C
79	MOGHEGNO	100	C
80	MOLENO	100	C
81	MONTE	100	C
82	MOSOGNO	100	C
83	MUGENA	100	C
84	MUGGIO	100	C
85	NOVAGGIO	100	
86	OLIVONE	100	
87	ONSERNONE	100	C
88	PALAGNEDRA	100	C
89	PERSONICO	100	
90	PIANEZZO	100	
91	POLLEGIO	100	
92	PONTO VALENTINO	100	C
93	PRATO-SORNICO	100	C
94	PRUGIASCO	100	C
95	QUINTO	100	
96	ROBASACCO	100	C
97	ROSSURA	100	C
98	ROVEREDO CAPRIASCA [2)]	100	
99	SAGNO	100	C
100	SEMIONE	100	
101	SIGIRINO	100	C
102	SOBRIO	100	C
103	SOMEO	100	C
104	SONOGNO	100	C
105	TESSERETE [2)]	100	
106	TORRE	100	C
107	VALCOLLA	100	C
108	VERGELETTO	100	
109	VEZIO	100	C
110	VOGORNO	100	C
111	PECCIA	100	C
112	AQUILA	95	
113	BEDANO	95	
114	BEDIGLIORA	95	
115	BELLINZONA	95	
116	BODIO	95	
117	BRUSINO ARSIZIO	95	
118	CADENAZZO	95	
119	COLDRERIO	95	
120	DAVESCO-SORAGNO	95	
121	GRAVESANO	95	

	COMUNE	MP 2000	Comuni in compensazione
122	GUDO	95	
123	LOCARNO	95	
124	LODRINO	95	
125	LOPAGNO [2)]	95	
126	MAIRENGO	95	
127	MORBIO INFERIORE	95	
128	ORIGLIO	95	
129	OSOGNA	95	
130	PAMBIO-NORANCO	95	
131	PURA	95	
132	RIVERA	95	
133	SANT'ANTONIO	95	
134	SONVICO	95	
135	TORRICELLA-TAVERNE	95	
136	VACALLO	95	
137	VAGLIO [2)]	95	
138	VERSCIO	95	
139	MONTE CARASSO	93	

1) Questi Comuni con l'inizio del 2001 hanno dato vita al Comune di Isorno

2) Questi Comuni unitamente a Sala Capriasca entro la fine del 2001 daranno vita a tutti gli effetti al nuovo Comune di Capriasca

Si rileva che oltre ai Comuni tradizionalmente in regime di compensazione anche un buon numero di Comuni al beneficio del solo contributo di livellamento potranno fare richiesta di aiuto.

L'onere del contributo agli investimenti quando tutti i meccanismi dell'aiuto saranno a regime è stimabile in 16 milioni di fr. all'anno. Nei primi anni probabilmente non si riuscirà a erogare l'intero importo di 16 milioni di fr. sia perché sarà necessario un certo lasso di tempo per poter istruire le richieste di aiuto sia perché i contributi saranno versati parallelamente alla realizzazione materiale delle opere. Nei primi anni della LPI i Comuni attualmente in compensazione realizzeranno le opere autorizzate nell'ambito della Lcint i cui oneri verranno conteggiati in sede di definizione del contributo transitorio.

Tabella 13: Indicazione circa il possibile sviluppo dell'aiuto agli investimenti

Anno	Contributo agli investimenti	
1	7'000'000	(primo anno LPI)
2	10'000'000	
3	13'000'000	
4	16'000'000	
5	16'000'000	

5.4.3 L'ammontare dei contributi per i maggiori oneri legati alla localizzazione geografica

È probabile che questo aiuto si affermi gradualmente nel corso degli anni per cui si ipotizza un importo di fr. 250'000.-- per il 1° anno per salire a fr. 500'000.-- al secondo e poi con aumenti di fr. 500'000.-- per i successivi 3 anni fino a stabilizzarsi sulla cifra di 2 milioni.

Tabella 14: Previsione circa l'evoluzione dei contributi per i maggiori oneri legati alla localizzazione geografica

Contributo al territorio	
Anno	Importo
1	0
2	250'000
3	500'000
4	1'000'000
5	1'500'000
6	2'000'000

5.4.4 L'ammontare del contributo supplementare

È verosimile che la necessità di dover erogare dei contributi supplementari si palesi debolmente a partire dall'entrata in vigore della LPI per poi accentuarsi anche se non è possibile ipotizzare delle cifre con certezza. Riteniamo però che se si dovrà intervenire con aiuti supplementari sarà prevalentemente in relazione a piccoli Comuni, con contributi-ponte di tipo integrativo, magari nella prospettiva di perfezionare una nuova aggregazione.

È prevedibile che questi contributi abbiano ad aumentare per poi nuovamente diminuire a seguito delle nuove aggregazioni che via via si saranno realizzate nelle regioni più periferiche del Cantone.

Tabella 15: Previsione circa l'evoluzione del contributo supplementare

Anni	Contributo supplementare
1	100'000
2	200'000
3	300'000
4	400'000
5	300'000
6	200'000

5.4.5 Il costo totale dei contributi di perequazione diretta e degli aiuti transitori

La tabella che segue mostra come l'evoluzione dei contributi che si prevede di versare parta dai 17 milioni attuali per salire al primo anno dell'entrata in vigore della LPI a 21,3 milioni di fr. e poi ulteriormente fino a 23,2 milioni di franchi. Si ha poi una riduzione degli esborsi per giungere al 5° anno a 18,2 milioni di franchi.

Tabella 16: Evoluzione del totale dei contributi di perequazione

Anno	Contributo per investimenti	Contributo per il territorio	Contributo supplementare	Totale contributi nuova LPI	Contributi fondo di compensazione Lcint	Contributo transitorio	Totale contributi	
0	0	0	0	0	17'000'000		17'000'000	ultimo anno Lcint
1	7'000'000	0	100'000	7'100'000	0	14'200'000	21'300'000	primo anno LPI
2	10'000'000	250'000	200'000	10'450'000	0	11'400'000	21'850'000	
3	13'000'000	500'000	300'000	13'800'000	0	8'600'000	22'400'000	
4	16'000'000	1'000'000	400'000	17'400'000	0	5'800'000	23'200'000	
5	16'000'000	1'500'000	300'000	17'800'000	0	2'900'000	20'700'000	ultimo anno periodo transitorio
6	16'000'000	2'000'000	200'000	18'200'000	0	0	18'200'000	

I maggiori esborsi rispetto al livello attuale sono necessari sia per permettere la transizione ai nuovi strumenti di perequazione sia per consentire la riduzione dell'eccessivo indebitamento dei Comuni attualmente in compensazione sia per realizzare nuovi investimenti limitando al massimo il nuovo indebitamento e sia per finanziare aiuti per investimenti anche ai Comuni con un moltiplicatore superiore di 10 punti alla media generale e risorse fiscali pro-capite inferiori alla media, mentre ora il fondo di compensazione eroga aiuti solo ai Comuni con un moltiplicatore del 100% e, di regola, risorse fiscali pro capite inferiori ai 2/3 della media.

Si formula inoltre l'auspicio che nei primi anni dopo l'entrata in vigore della LPI abbiano a concretizzarsi tutte le necessarie aggregazioni di Comuni che beneficerebbero in un'unica rata del versamento del contributo transitorio residuo unitamente agli aiuti che verranno stanziati per ogni singola nuova aggregazione.

5.5 Il finanziamento degli aiuti del fondo di perequazione

Considerato che, con la nuova proposta di legge, per il contributo di livellamento i Comuni finanziariamente più forti sono chiamati ad uno sforzo marcatamente più importante rispetto a quanto previsto dalla Lcint per il finanziamento dei contributi del fondo di perequazione si formula la proposta che anche il Cantone proceda ad uno sforzo supplementare prendendo a suo carico l'80% del finanziamento del fabbisogno del fondo ed i Comuni si ripartiscano la copertura del restante 20%.
Attualmente il finanziamento del fondo di compensazione dopo deduzione del contributo della Banca dello Stato di 1,5 milioni di fr. è suddiviso in modo paritario tra il Cantone e i Comuni.

Chiamati a finanziare i contributi del fondo di perequazione saranno i Comuni con un indice di forza finanziaria superiore ai 72 punti, soglia stabilita ispirandosi all'attuale Legge che prevede che a finanziare il fondo di compensazione siano i Comuni con un indice di forza finanziaria superiore ai 66 punti e posto un contributo di livellamento che garantisce i

2/3 della media delle risorse fiscali cantonali, mentre che con la LPI la soglia minima garantita è elevata al 72%. Le risorse fiscali alle quali applicare la percentuale di prelievo saranno ponderate tramite divisione per il moltiplicatore d'imposta, come con la legge attuale.

Si rinuncia inoltre al prelievo del contributo della Banca dello Stato poiché quest'ultimo va poi in deduzione del risultato della Banca che viene riversato al Cantone, per cui anche il contributo della Banca dello Stato è assimilabile ad un contributo cantonale.

Tabella 17: La ripartizione del finanziamento dei contributi del fondo di perequazione

Anno	Totale contributi del fondo di perequazione	Contributo BdS	Contributo Cantone LPI 80% (Lcint 50%)	Contributo Comuni LPI 20% (Lcint 50%)	
0	17'000'000	1'500'000	8'750'000	8'750'000	ultimo anno Lcint
1	21'300'000	0	17'040'000	4'260'000	primo anno LPI
2	21'850'000	0	17'480'000	4'370'000	
3	22'400'000	0	17'920'000	4'480'000	
4	23'200'000	0	18'560'000	4'640'000	
5	20'700'000	0	16'560'000	4'140'000	
6	18'200'000	0	14'560'000	3'640'000	

I Comuni che attualmente finanziano il fondo di compensazione con un importo oscillante tra i 7 e i 9 milioni di franchi dovranno versare un importo pari a circa la metà rispetto a quello attuale con un risparmio attorno ai 4 milioni di franchi.

5.6 Ripercussioni finanziarie per il Cantone

Questa nuova Legge comporta per il Cantone l'aggravio legato alla maggior percentuale di finanziamento del fondo di perequazione rispetto a quanto non avvenga con la Lcint per il fondo di compensazione.

Considerando il contributo della Banca dello Stato quale contributo cantonale, il Cantone passerebbe dagli attuali 8,5 - 11 milioni annui per il finanziamento del fondo di compensazione ad una cifra variante fra i 17.0 e i 18,5 milioni di fr. dei primi anni della LPI, con un aggravio annuo di circa 8 milioni di franchi.

Nel 2000 il contributo del Cantone per il finanziamento del fondo di compensazione è ammontato a fr. 9'341'372.-- che sommato con il contributo della Banca dello Stato ha portato il totale a fr. 10'841'372.--.

Per l'evoluzione prevedibile dei contributi cantonali si veda la tabella 17.

Per l'applicazione della nuova Legge non sarà necessario alcun potenziamento di personale.

5.7 Ripercussioni finanziarie per i Comuni

I Comuni finanziariamente più forti quelli cioè con risorse fiscali superiori alla media cantonale da un lato dovranno far fronte ad **un maggior esborso annuo a titolo di contributo di livellamento che il primo anno potrebbe essere di 10 milioni, per poi salire gradatamente a 15 il 5° anno,** ma si vedranno per contro immediatamente dimezzare il contributo che attualmente versano al fondo di compensazione con un risparmio di circa 2 milioni di fr. annui.
I Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale possono, per contro, contare su un contributo di livellamento inizialmente maggiorato di 10 milioni di fr. che saliranno poi a 15 nel 5° anno. Inoltre vi sarà un maggior versamento di contributi di perequazione nell'ordine di ca. 4 milioni di franchi dagli attuali 17 a circa 21-22 milioni di franchi e minori contributi da versare al fondo di perequazione per ca. 2 milioni di franchi.

Per saldo, l'insieme dei Comuni con risorse fiscali inferiori alla media cantonale avrà quindi un miglioramento iniziale di 16 milioni di franchi che salirà a 21 milioni di franchi al quinto anno.

Queste risorse supplementari non saranno però distribuite uniformemente, vi saranno infatti Comuni che percepiranno contributi maggiori rispetto alla situazione attuale ed altri che riceveranno contributi inferiori.

5.8 Coordinamento della LPI con i progetti di nuove aggregazioni

Il Consiglio di Stato sottolinea che la proposta di nuova LPI è coordinata con i progetti in corso nell'ambito del grande cantiere della riforma del Comune.
Negli intendimenti del Governo, il programma di aggregazione dei Comuni prevede infatti un radicale intervento di risanamento finanziario a beneficio delle regioni periferiche, questo consentirà di sgravare gli Enti locali di questi comprensori del peso dell'indebitamento cumulato negli ultimi decenni per raggiungere gli standard di dotazione di servizi ed infrastrutture, imposti in misura preponderante da Autorità superiori. Si è peraltro consapevoli che ,dal profilo delle risorse fiscali, i nuovi Comuni che sorgeranno nelle aree meno favorite dalla localizzazione delle attività economiche, risulteranno sempre sottodotati rispetto a enti di pari dimensione ubicati nelle regioni urbane, pure, i primi beneficeranno sempre in forma ridotta della crescita economica. Tutto questo, ritenuto per tutti i Comuni l'obbligo di garantire servizi di base onerosi e ribadita l'esigenza di assicurare loro un giusto livello di progettualità per concorrere allo sviluppo delle regioni di appartenenza.
Il nuovo assetto della perequazione finanziaria è pertanto armonizzato con il sostegno al progetto di aggregazione tra Comuni, finalizzato a ridare nuova autonomia gestionale al terzo livello istituzionale. La nuova LPI assicura infatti ai nuovi Comuni un adeguato sostegno finanziario per consolidare questa nuova autonomia:

- aumentando il livello delle risorse di base tramite l'omonimo contributo;
- evitando un eccessivo ricorso all'indebitamento per i nuovi investimenti;
- sostenendo la gestione corrente dei Comuni confrontati con oneri particolari legati alla loro localizzazione geografica.

L’intervento dello Stato sarà dunque primariamente finalizzato ad assistere iniziative mirate ed a supportare situazioni di bisogno oggettivo, in tal senso è garantita la responsabilizzazione degli amministratori locali che saranno chiamati ad uno sforzo di contenimento della spesa corrente
Non si ritiene infine che il proposto incremento del contributo di livello possa attenuare l’interesse dei Comuni per quanto concerne la partecipazione a progetti di aggregazione; il nuovo assetto del livellamento della potenzialità fiscale è al contrario finalizzato ad essere un preciso supporto all’autonomia finanziaria dei nuovi Comuni, primariamente nelle aree periferiche.

La nuova perequazione non potrà in ogni caso ovviare alle carenze strutturali di molti dei Comuni oggi in difficoltà, per questo la normativa prevede ampia facoltà del Consiglio di Stato di promuovere d’ufficio l’avvio di studi di aggregazione.

6. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DI LEGGE

Rispetto alla Lcint la nuova Legge è stata strutturata in modo differente. Infatti dopo l'elencazione dei principi generali e degli obiettivi, agli art. 1, 2 e 3, si passa agli articoli relativi al contributo di livellamento che rappresenta il primo intervento di perequazione finanziaria (art. da 4 a 7). Difatti la compensazione finanziaria verticale (art. da 8 a 12) tiene già conto del contributo di livellamento nel calcolo dello strumento che la concretizza e cioè l'indice di capacità finanziaria. I contributi del fondo di perequazione per gli investimenti e per i maggiori oneri derivanti dalla localizzazione geografica (art. da 13 a 16) rappresentano un terzo livello di intervento a complemento dei primi due. Gli articoli da 17 a 19 concernono gli aspetti amministrativi. Le norme transitorie nella LPI sono molto importanti poiché permettono di operare il cambiamento verso i nuovi strumenti di perequazione finanziaria per il tramite del versamento del contributo transitorio e introducono alcune norme temporanee destinate a favorire l'aggregazione dei Comuni (art. da 20 a 24). Seguono infine le norme relative al cambiamento di altre Leggi.

I - Principi generali

Articolo 1

Scopo

[1]Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta.

[2]La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:

a) del livellamento della potenzialità fiscale;
b) della compensazione verticale;
c) dell'aiuto agli investimenti e del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

Nota

Il cpv. 1 elenca i principi e gli obiettivi della nuova Legge in senso generale. In sostanza l'obiettivo è di assicurare alla popolazione una giusta dotazione in servizi attraverso un'equa ridistribuzione delle risorse fiscali che limiti la differenza nella pressione fiscale fra i cittadini di tutti i Comuni.

Il cpv. 2 elenca gli strumenti con i quali gli obiettivi sopra elencati potranno essere raggiunti.

Nell'ambito della procedura di consultazione è stato espresso il timore che l'abbandono della copertura del disavanzo da parte del Cantone possa portare il moltiplicatore d'imposta di numerosi comuni oltre il livello del 100 %. Grazie agli strumenti della presente legge questa evoluzione appare improbabile e non è in ogni caso una delle conseguenze della novella legislativa auspicata dal Consiglio di Stato. È invece possibile un superamento della soglia del 100 % a causa di decisioni di spesa municipale, che non giustificano gli aiuti previsti dalla presente legge (va d'altro canto rilevato che già oggi il Consiglio di Stato potrebbe negare gli aiuti della compensazione e provocare con questa decisione un superamento del livello del moltiplicatore oltre il 100 %).

Articolo 2

Correlazioni con le aggregazioni tra comuni

[1]L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni

[2] Per i comuni la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti di cui all"art 1 cpv. 2 lett. c il Consiglio di Stato può subordinare l'erogazione di questi ultimi all'avvio da parte del Comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con gli obiettivi cantonali previsti dalla Legge speciale. È riservata la procedura di cui all'art. 3 della Legge

sulla fusione e separazione dei comuni.

[3]In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, porre il Comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli artt. 14 e 15 non fossero adempiute.

Nota

Il primo capoverso è di grande importanza per comprendere lo spirito che anima il nuovo disegno di Legge. Infatti la nuova Legge sulla perequazione vuole favorire le aggregazioni di Comuni attraverso l'erogazione immediata del contributo di livellamento elevato al 72% della media, si veda l'art. 19 cpv. 2, oppure tramite il versamento in un'unica rata del contributo transitorio residuo secondo l'art. 21 cpv. 6. Anche nell'ambito della definizione del contributo agli investimenti se il richiedente sarà un Comune sorto da una nuova aggregazione sarà tenuto in debita considerazione.

Con il secondo capoverso viene data facoltà al Consiglio di Stato di avviare uno studio per una nuova aggregazione, anche contro il volere del Comune interessato, qualora la situazione finanziaria del Comune dovesse prospettarsi irrimediabilmente dipendente dall'aiuto del fondo di perequazione. L'avvio d'ufficio di tali studi sarà promosso solo in casi particolari in cui non si intravvedono altre soluzioni e non costituirà modalità corrente per stimolare i processi di aggregazione tra i Comuni.

Il cpv. 3 per favorire le aggregazioni da la facoltà al Consiglio di Stato di accordare aiuti superiori a quanto stabilito dalla LPI oppure di concedere gli aiuti previsti dalla LPI anche in assenza dei requisiti richiesti.

Articolo 3

Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi

I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di Leggi esistenti devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i comuni.

Nota

Con questo articolo si vuole che nell'elaborazione di una nuova Legge o nell'ambito di una sua revisione le eventuali ricadute finanziarie siano contenute entro limiti accettabili.

II - Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale

Articolo 4

Definizione

[1]Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del Comune e la media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale.

[2]Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente.

[3]Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi tre anni.

Nota

Questo articolo definisce la natura del contributo di livellamento e la cerchia dei beneficiari. Il primo capoverso stabilisce che il contributo di livellamento giunge sino a garantire il 20% rispetto alla media cantonale posto che il contributo giunge a garantire almeno il 72% delle risorse medie cantonali. Tutti i Comuni con risorse fiscali al di sotto della media cantonale diventano potenzialmente beneficiari. L'art. 20 cpv. 1 prescrive le modalità temporali dell'introduzione della soglia minima del 72% delle risorse fiscali garantite al Comune e l'entità del contributo di livellamento spettante ai nuovi Comuni sorti da un'aggregazione.

Il cpv. 2 stabilisce la cerchia dei Comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento.

Il cpv. 3 introduce la novità del calcolo del contributo di livellamento sulla media delle risorse fiscali degli ultimi 3 anni per stabilizzare nel tempo l'ammontare sia del contributo versato che del contributo ricevuto. Si veda la cifra 5.1.4.

Articolo 5

Versamento ai comuni

[1]Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) graduato secondo la seguente tabella:

MP	**CL**
MCM	40%
MCM + 1	46%
MCM + 2	52%
MCM + 3	58%
MCM + 4	64%
MCM + 5	70%
MCM + 6	74%
MCM + 7	78%
MCM + 8	82%
MCM + 9	86%
MCM + 10	90%
MCM + 11	92%
MCM + 12	94%
MCM + 13	96%
MCM + 14	98%
MCM + 15	100%

[2]Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo d'esercizio precedente eccede il 10% del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000.--. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile.

[3]Il Consiglio di Stato ha la facoltà di ridurre il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente elevato.

Nota

Il primo capoverso stabilisce la nuova graduazione del moltiplicatore all'interno dell'intervallo mobile compreso tra la media generale dei Comuni e la media generale più 15 punti, contrariamente alla situazione attuale dove la graduazione è fissa fra l'85 e il 100% di MP. La modifica ha lo scopo di legare il calcolo del contributo di livellamento all'evoluzione del moltiplicatore medio dei Comuni.

Considerata l'evoluzione attuale che vede il moltiplicatore politico medio dei Comuni in lieve diminuzione - per l'anno 2000 esso è infatti pari all'83% dell'imposta base - con la nuova legge sarebbe sufficiente applicare un moltiplicatore d'imposta del 98% per beneficiare dell'intero contributo di livellamento. Si veda anche la cifra 5.1.5.

È stata inoltre concepita una nuova scala di corrispondenza tra l'entità del moltiplicatore politico e l'ammontare del contributo di livellamento secondo quanto illustrato alla cifra 5.1.5.

Si è rinunciato a riprendere nella nuova Legge il cpv. 4 dell'art. 9a Lcint secondo il quale "il contributo deve essere negato dal Consiglio di Stato nei casi in cui non può essere usato nell'ambito di un'ordinata gestione finanziaria" poiché questa norma si è dimostrata sostanzialmente inapplicabile a causa della sua perentorietà.

L'obiettivo di evitare che i contributi vengano tesaurizzati o che permettano di rinunciare, in tutto o in parte al prelievo di tasse causali, viene già a sufficienza perseguito grazie ai cpv. 2 e 3.

Il cpv. 2 riprende il cpv. 5 dell'art. 9a Lcint con la modifica che la ripresa del contributo di livellamento, dato un avanzo dell'esercizio precedente del 10% può essere effettuata indipendentemente dal moltiplicatore d'imposta applicato dal Comune mentre con la Lcint la ripresa può essere effettuata solo ai Comuni con un moltiplicatore d'imposta inferiore al 95%.

La ripresa riguarderà l'avanzo d'esercizio che eccede il 10% del gettito cantonale base.

Il cpv. 3 prevede potestativamente la possibilità per il Consiglio di Stato di ridurre il contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente alto, attraverso la sua riduzione quale parametro nel calcolo del contributo di livellamento.

Una disposizione analoga è prevista anche per i Comuni paganti all'art. 6 cpv. 2.

Articolo 6

Prelevamento dai comuni

[1]Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP - 0,4 x (MCM +15 - MP), in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.

[2]Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, può essere diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente alto.

Nota

Il cpv. 1 precisa come calcolare il prelievo dai comuni chiamati a finanziare il contributo di livellamento. La modifica introdotta consiste nel sostituire nel coefficiente di ponderazione delle risorse fiscali, indicato nella Lcint all'art 9b cpv. 2, il 100% di moltiplicatore d'imposta con "MP medio generale dei comuni aumentato di 15 punti".

Il cpv. 2 dà la facoltà al Consiglio di Stato di ridurre il moltiplicatore d'imposta quale elemento di calcolo del contributo di livellamento qualora fosse tenuto artificiosamente elevato.

Questo capoverso è analogo al cpv. 3 dell'art. 5.

Articolo 7

Elementi di computo

[1]Il moltiplicatore comunale medio determinante per l'applicazione degli art. 5, 6, 14 e 15 è dato dalla somma dei moltiplicatori d'imposta di due anni prima dei singoli comuni moltiplicati per la quota di ogni Comune del

gettito cantonale base complessivo.

[2]Il moltiplicatore d'imposta per l'applicazione degli artt. 5, 6, 14 e 15 è quello dell'anno precedente. Per moltiplicatore d'imposta s'intende quello stabilito annualmente dal Municipio conformemente alle disposizioni della legge organica comunale.

[3]Per l'applicazione degli artt. 5 e 6 è determinante il gettito delle risorse fiscali e la popolazione finanziaria accertati dalla competente autorità cantonale.

Nota

Si tratta di un articolo di carattere tecnico che precisa le modalità di calcolo del moltiplicatore medio generale dei Comuni, parametro che la Lcint non conosceva. Viene inoltre specificato che per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno fa stato il moltiplicatore politico dell'anno precedente.

III - La compensazione finanziaria verticale

Articolo 8

L'indice di capacità finanziaria

[1]La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante dalla media ponderata di un insieme di indici parziali.

[2]L'indice medio generale è uguale a 100.

Articolo 9

Determinazione

[1]Ogni due anni il Consiglio di Stato determina l'indice di capacità finanziaria.

a) gettito delle risorse fiscali pro capite:
   valore triplo
b) gettito IFD pro capite:
   valore semplice
c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD:
   (valore semplice)
d) rapporto tra fabbisogno di consuntivo e gettito dell'imposta cantonale:
   (valore doppio)
e) evoluzione della popolazione:
   (valore semplice).

Articolo 10

Compensazione verticale: Definizione

Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese cantonali.

Articolo 11

Sussidi

I sussidi correnti del Cantone di cui all'art 10 della presente legge vengono calcolati in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	sussidio
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1% in meno
da 120 punti in avanti	30%

Articolo 12

Partecipazione dei comuni

Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all'art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	partecipazione
fino a 30 punti	10%
ogni punto e mezzo in più	1% in più
da 120 punti in avanti	70%

Nota

Questi articoli rimangono invariati rispetto alla vecchia Legge. Una modifica potrà essere proposta solo nel quadro di una ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Comune e Cantone, la qual cosa va al di là di questa Legge e necessita di studi particolari. Pur essendo coscienti della necessità di apportare delle modifiche al calcolo dell'indice di forza finanziaria dei Comuni si rinuncia in questa sede a formulare delle proposte di modifica, tranne per quanto riguarda il calcolo del sottoindice "d" nel calcolo dell'indice di forza finanziaria descritto al cpv. 2 dell'art. 8.

Si propone infatti di modificare il calcolo del moltiplicatore aritmetico dei Comuni, nell'ambito della determinazione dell'IFF, utilizzando il fabbisogno risultante dal consuntivo e non quello di preventivo, ottenendo così un rapporto che meglio rappresenta la reale situazione finanziaria dei Comuni. L'esperienza ha infatti insegnato che il fabbisogno di preventivo è di regola sensibilmente superiore a quanto risulterà dai conti consuntivi.

IV - Il fondo di perequazione per l'aiuto agli investimenti dei comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Articolo 13

Fondo di perequazione

[1]È istituito il fondo di perequazione.

[2]Il fondo di perequazione finanzia l'aiuto agli investimenti dei comuni di cui all'art. 14, i contributi per gli oneri legati alla localizzazione geografica dell'art. 15, l'aiuto transitorio dell'art. 21 e i contributi supplementari previsti dall'art. 22.

Nota

Si tratta della modifica più incisiva per quanto riguarda la compensazione diretta. Il fondo di compensazione nella forma prevista dall'art. 7 Lcint viene soppresso e viene sostituito dal fondo di perequazione che erogherà gli aiuti per il finanziamento di nuovi investimenti (art. 14), i contributi per compensare il maggior costo di taluni servizi derivante dalla localizzazione geografica del Comune (art. 15), il contributo transitorio (art. 21) e gli aiuti supplementari per situazioni di particolare necessità (art. 22).

Articolo 14

Aiuto agli investimenti dei comuni

[1]L'aiuto è versato per il finanziamento diretto o per la copertura degli oneri finanziari che ne derivano, per investimenti in infrastrutture di base, per opere o partecipazioni di sviluppo e per progetti in ambito sociale e culturale, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo.

[2]Può richiedere l'aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico superiore di almeno 10 punti al moltiplicatore medio generale dei comuni e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori alla media pro-capite cantonale. L'aiuto massimo è pari al 90% dell'onere netto a carico del comune. Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.

[3]Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l'aiuto tenuto conto:

- del genere dell'opera, in particolare la sua valenza regionale;
- dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di cui l'opera beneficia;
- del complesso della situazione finanziaria del comune e della sua prevedibile evoluzione documentata dal piano finanziario.

Per le opere relative a servizi finanziati attraverso il prelievo di tasse causali l'aiuto sarà determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell'utenza.

[4]L'ammontare dell'aiuto è calcolato provvisoriamente in rapporto al preventivo dell'opera. Il calcolo definitivo è stabilito sulle risultanze di consuntivo.

Nel caso di sorpassi di spesa per l'ottenimento di un aiuto supplementare, dovrà essere inoltrata una nuova istanza di aiuto.

Mutamenti sostanziali nelle condizioni che si pongono alla base della concessione dell'aiuto possono comportare la sua restituzione parziale o integrale.

[5]Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio le condizioni per l'ottenimento e le modalità di determinazione dell'aiuto.

Nota

L'aiuto agli investimenti trova ispirazione dal fatto che la principale fonte di aggravio delle finanze dei Comuni più deboli proviene dagli oneri derivanti dai debiti contratti per finanziare le opere pubbliche. Non si vuole peraltro che il fondo si assuma l'intero onere dell'investimento netto per cui il cpv. 1 fissa un aiuto massimo del 90% dell'onere residuo. Il Comune rimane quindi sempre incentivato a limitare l'ammontare della spesa lorda per contenere gli importi a suo carico. Con la Lcint il Comune in compensazione non aveva un interesse diretto a contenere le spese poiché il fondo di compensazione prendeva a suo carico il disavanzo della gestione corrente comprensivo di interessi e ammortamenti derivanti dalla realizzazione delle opere.

Il capoverso 1 indica quali saranno gli investimenti per i quali si potranno chiedere gli aiuti. Gli aiuti potranno essere richiesti non solo per le infrastrutture di base ma anche ad esempio per interventi tesi a favorire lo sviluppo di attività economiche o progetti nell'ambito sociale, culturale e per infrastrutture di carattere sportivo-ricreativo.

Secondo il cpv. 2 la condizione per poter richiedere l'aiuto è di applicare un moltiplicatore d'imposta superiore di 10 punti alla media generale e avere delle risorse fiscali inferiori alla media cantonale. In via eccezionale potranno essere ammessi al beneficio degli aiuti agli investimenti anche i Comuni minori con risorse fiscali superiori alla media cantonale.

La Commissione della perequazione formulerà un preavviso all'indirizzo del Consiglio di Stato circa l'accettazione o meno dell'istanza e in caso affermativo quantificherà una proposta circa l'ammontare dell'aiuto all'indirizzo del Consiglio di Stato. In casi particolari il Consiglio di Stato potrà rifiutare l'aiuto, per esempio quando vi sia una manifesta sproporzione tra i costi e i benefici dell'opera o vi siano soluzioni alternative chiaramente più economiche.

Il Regolamento di applicazione dovrà precisare per quali tipi di investimenti il fondo di perequazione erogherà gli aiuti e i limiti al di sotto dei quali un investimento sarà considerato di poca entità e quindi non beneficiare di aiuti. Erogare degli aiuti per investimenti di poca entità oltre che comportare un dispendio amministrativo importante non permette di sostenere in modo rilevante il Comune richiedente.

Articolo 15

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

[1]Il Consiglio di Stato, su istanza del Comune e sentito il preavviso della Commissione della perequazione, accorda un contributo ricorrente a compensazione di oneri particolari sopportati dai comuni per compiti essenziali causati in particolare dalla loro localizzazione geografica.

[2]Può beneficiare dell'aiuto per gli oneri legati alla localizzazione geografica il Comune che applica un moltiplicatore politico superiore di almeno 10 punti al moltiplicatore medio generale dei comuni e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

[3]Eccezionalmente anche ai comuni minori con risorse fiscali superiori alla media cantonale potranno essere concessi gli aiuti per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

[4]Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio i comprensori regionali beneficiari, le condizioni per l'ottenimento e le modalità di determinazione del contributo.

Nota

Il cpv. 1 specifica quale sia il principio secondo il quale sarà calcolato questo contributo destinato al sovvenzionamento di specifici servizi o compiti comunali originati dall'ubicazione geografica, alla dimensione del territorio comunale e alle sue caratteristiche. Si tratta di un contributo destinato alle regioni periferiche del Cantone.

Secondo il cpv. 2 le condizioni per inoltrare istanza sono analoghe a quelle che consentono di inoltrare richiesta per l'aiuto agli investimenti: moltiplicatore politico di 10 punti superiore alla media di tutti i Comuni e risorse fiscali pro capite inferiori alla media cantonale.

Eccezioni possibili per i Comuni minori secondo il cpv. 3.

Il cpv. 4 specifica in particolare che il regolamento d'applicazione stabilirà i comprensori regionali che potranno beneficiare dei contributi per la localizzazione geografica.

Articolo 16

Determinazione e finanziamento del fondo di perequazione

[1]Il Consiglio di Stato determina annualmente il fabbisogno del fondo di perequazione.

[2]Il fabbisogno del fondo di perequazione per l'aiuto agli investimenti e per il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica, degli artt. 14 e 15, è finanziato con i seguenti mezzi:

a) il contributo del Cantone pari all'80% del fabbisogno;

b) il contributo dei comuni con un indice di forza finanziaria maggiore di 72 punti, pari al 20% del fabbisogno, ripartito tra i comuni sulla base delle loro

risorse fiscali divise per il moltiplicatore politico.

Nota

Il fabbisogno del fondo di perequazione viene finanziato dal Cantone nella misura dell'80%. Ai Comuni è richiesto di coprire il restante 20% del fabbisogno con un prelievo sulle risorse fiscali. In analogia con l'aumento del contributo di livellamento tale da garantire il 72% delle risorse medie cantonali al pagamento saranno chiamati solo i Comuni con un indice di capacità finanziaria superiore a 72 punti. Attualmente sono tenuti al finanziamento del fondo di compensazione i Comuni con un indice superiore a 66 punti (art. 10 cpv. 1 Lcint).

È stato eliminato il contributo della Banca dello Stato di 1,5 milioni di fr. annui ritenuto che a tutti gli effetti poteva essere considerato alla stregua di un contributo cantonale.

V - Collaborazione con i comuni e amministrazione del fondo di perequazione

Articolo 17

Collaborazione

I comuni collaborano con la competente autorità cantonale per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento del gettito d'imposta cantonale per Comune.

Nota

Al fine di riuscire a determinare nel modo più corretto possibile il gettito dell'imposta cantonale nei Comuni è necessaria la collaborazione delle amministrazioni comunali. A questo proposito si è ritenuto di riprendere quanto previsto dall'art. 9e Lcint.

Articolo 18

Amministrazione

[1]Il fondo di perequazione è amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.

[2]Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina secondo le necessità del fondo la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei comuni e il contributo a carico del Cantone di cui all'art. 16 lett. b) e c) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento di cui al cpv. 1 dell'art. 6.

[3]I pagamenti dal fondo di perequazione avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi sono integrati in quelli dello Stato.

Nota

È stata ripresa l'impostazione della Lcint (art. 11).

Articolo 19

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Nota

È stato ripreso il testo dell'art. 12 Lcint.

VI - Norme transitorie

Articolo 20

Modalità dell'aumento del contributo di livellamento previsto dall'art. 4, versato ai comuni beneficiari e contributo di livellamento in caso di nuova aggregazione

[1]L'aumento del contributo di livellamento alla soglia minima del 72% della media delle risorse fiscali pro-capite a partire dal primo anno dall'entrata in vigore della Legge avviene nel modo seguente:

Anno dall'entrata in vigore della nuova legge	% del contributo di livellamento delle risorse fiscali pro-capite
1°	68%
2°	69%
3°	70%
4°	71%
5°	72%

[2]Nei primi 5 anni dell'entrata in vigore della presente legge ai comuni che sorgeranno da una nuova aggregazione, il contributo di livellamento versato è aumentato ai sensi dell'art. 4 a partire dall'anno della loro costituzione.

Nota

Il passaggio alla soglia minima del contributo di livellamento al 72% sull'arco di 5 anni è armonizzato con il decrescere del contributo transitorio dell'art. 21 il quale si esaurisce a sua volta nell'arco di 5 anni.

L'attribuzione immediata del contributo di livellamento ai comuni che sorgeranno da nuove aggregazioni che si verificheranno nei primi cinque anni di validità della LPI è previsto al cpv. 2.

Articolo 21

Contributo transitorio di gestione corrente per i comuni precedentemente al beneficio dell'aiuto del fondo di compensazione

[1]Il Comune che nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente Legge ha beneficiato degli aiuti previsti dal fondo di compensazione ai sensi dell'art 7 e 8 cpv. 2 Lcint 18 dicembre 1979, può richiedere l'aiuto transitorio di gestione corrente.

[2]Il contributo transitorio viene versato a condizione che venga applicato un moltiplicatore d'imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.

[3]Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni ann.

[4]Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare del contributo transitorio dopo aver sentito le osservazioni del Municipio del Comune interessato.

[5]Il regolamento d'applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell'inoltrare la richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare:

- tiene conto degli oneri derivanti dalle opere già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente Legge ma non ancora realizzate;

- considera i contributi di miglioria e di costruzione previsti per Legge ma non ancora percepiti;

- tiene conto di ogni altro elemento rilevante al fine della corretta determinazione del contributo.

[6]Nel caso in cui il Comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato in un'unica rata al nuovo Comune.

[7]L'aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall'art. 16.

[8]Al Comune beneficiario del contributo transitorio che non sia già parte di un progetto di aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d'ufficio l'avvio di uno studio o l'integrazione in un progetto esistente.

Nota

Il solo aiuto sui nuovi investimenti previsto all'art. 14 non può sostituire immediatamente l'attuale contributo del fondo di compensazione a copertura del disavanzo d'esercizio. Per permettere il passaggio dall'una all'altra modalità di aiuto si è ritenuto di istituire una norma transitoria che prevede l'erogazione di un contributo di gestione corrente calcolata sulla base delle quote erogate negli ultimi anni che, opportunamente corrette, verranno ridotte linearmente di 1/6 ogni ann. L'aiuto che ora proviene dai contributi del fondo di compensazione, grazie al contributo transitorio viene cosi gradualmente a poter essere sostituito dall'aiuto agli investimenti.

Il cpv. 2 stabilisce il limite minimo del moltiplicatore d'imposta di almeno 15 punti al di sopra del moltiplicatore medio di tutti i Comuni, per poter beneficiare del contributo transitorio.

Nel cpv. 3 sono indicati durata e sviluppo nel tempo del contributo transitorio.

Il cpv. 4 evidenzia come nella definizione del contributo transitorio debba essere coinvolto il Comune.

Il cpv. 5 specifica quali siano gli elementi da considerare per determinare l'entità del contributo transitorio ricorrente che saranno ulteriormente precisati nel Regolamento.

Il cpv. 6 prevede la liquidazione in un unico versamento del contributo transitorio qualora il Comune dovesse entrare a far parte di una nuova entità comunale tramite aggregazione.

Al Comune a cui risultasse una quota media per gli ultimi tre anni di fr. 240'000.-- e che il 2° anno dopo l'entrata in funzione della nuova Legge si aggregasse con altri Comuni sarebbe versato un importo di fr. 400'000.--.

Il primo anno dopo l'entrata in vigore della LPI avrebbe infatti ricevuto fr. 200'000--; mentre che dal secondo al quinto avrebbe percepito fr. 160'000.-- + 120'000.--, + 80'000.--, + 40'000.--, la cui somma è appunto fr. 400'000.--.

Il cpv. 7 specifica che il finanziamento del contributo transitorio é quello previsto dall'art. 16 e cioè 80% a carico del Cantone, 20% a carico dei Comuni.

Il cpv. 8 conferma la correlazione esistente tra la perequazione finanziaria intercomunale e l'ambito delle aggregazioni tra i Comuni.

Articolo 22

Contributi supplementari

Se nonostante l'aiuto transitorio previsto dell'art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine della gestione corrente non può essere mantenuto il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare a precise condizioni. In questi casi è data la facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio d'ufficio ad una procedura di aggregazione con un altro comune ai sensi di Legge.

Nota

Malgrado l'aiuto transitorio vi potrebbe essere qualche Comune che potrebbe trovarsi in grosse difficoltà finanziarie. In questi casi su istanza del Comune il Consiglio di Stato potrà accordare contributi supplementari a fondo perso a precise condizioni, non escluso l'avvio di una procedura per un'aggregazione con altri Comuni.

Articolo 23

Verifica periodica della legge

[1]Il Consiglio di Stato verifica ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge, l'efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.

[2]Per il primo quadriennio di applicazione della Legge l'aliquota di prelievo sul surplus delle risorse fiscali di cui all'art. 6 non può superare il 15%. Se dall'applicazione degli art. 4, 5 e 20 tale limite fosse superato si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.

Nota

Con il cpv. 1, vista l'importanza della perequazione finanziaria nell'ambito delle relazioni Cantone-Comune, si ritiene opportuno codificare l'obbligo della verifica quadriennale dell'efficacia dei meccanismi della legge.

L'eccezionale crescita delle risorse fiscali intervenuta per gli anni 1999 e 2000 in base alla nuova Legge si ripercuoterebbe sul contributo di livellamento per gli anni 2002, 2003 e 2004 facendolo lievitare oltre ad un limite sia finanziariamente che politicamente proponibile. Al fine di evitare che proprio nei primi anni di applicazione della Legge sorgano nuovi motivi di conflitto tra i Comuni, è stato necessario inserire il cpv. 2 che limita al 15 percento del surplus delle risorse fiscali, il contributo distribuito ai Comuni beneficiari. Se il fabbisogno dovesse superare il limite massimo previsto si procederà ad una decurtazione percentuale dei contributi spettanti ai Comuni beneficiari.

Articolo 24

Abrogazione

È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.

Articolo 25

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo concernente il regime fiscale della banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale del 19.5.1952

Articolo 2 (abrogato)

Nota

Attualmente la Banca dello Stato versa 1,5 mio di franchi al fondo di compensazione.
Come previsto dall'art. 16 non viene più richiesto nessun contributo alla Banca dello Stato per cui l'art. 2 del decreto legislativo concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale del 19.5.1952 viene abrogato.

* * * * *

Per tutte le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler adottare il disegno di legge, parte integrante del presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di
LEGGE

sulla perequazione finanziaria intercomunale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Scopo

[1]Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta.

[2]La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:

a) del livellamento della potenzialità fiscale;
b) della compensazione verticale;
c) dell'aiuto agli investimenti e del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

Articolo 2

Correlazioni con le aggregazioni tra comuni

[1]L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni

[2] Per i comuni la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti di cui all''art 1 cpv. 2 lett. c il Consiglio di Stato può subordinare l'erogazione di questi ultimi all'avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con gli obiettivi cantonali previsti dalla Legge speciale. È riservata la procedura di cui all'art. 3 della Legge sulla fusione e separazione dei comuni.

[3]In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli artt. 14 e 15 non fossero adempiute.

Articolo 3

Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi

I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di leggesistenti devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i comuni.

TITOLO II - CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO DELLA POTENZIALITA' FISCALE

Articolo 4

Definizione

[1]Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore alla media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del comune e la media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale.

[2]Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente.

[3]Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi tre anni.

Articolo 5

Versamento ai comuni

[1]Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) secondo la seguente tabella:

MP	CL
MCM	40%
MCM + 1	46%
MCM + 2	52%
MCM + 3	58%
MCM + 4	64%
MCM + 5	70%
MCM + 6	74%
MCM + 7	78%
MCM + 8	82%
MCM + 9	86%
MCM + 10	90%
MCM + 11	92%
MCM + 12	94%
MCM + 13	96%
MCM + 14	98%
MCM + 15	100%

[2]Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l'avanzo d'esercizio precedente eccede il 10% del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto che l'avanzo sia di almeno
fr. 10'000.--. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile.

[3]Il Consiglio di Stato ha la facoltà di ridurre il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente elevato.

Articolo 6

Prelevamento dai comuni

[1]Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP - 0,4 x (MCM +15 - MP), in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.

[2]Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, può essere diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d'imposta è tenuto artificialmente alto.

Articolo 7

Elementi di computo

[1]Il moltiplicatore comunale medio determinante per l'applicazione degli art. 5, 6, 14 e 15 è dato dalla somma dei moltiplicatori d'imposta di due anni prima dei singoli comuni moltiplicati per la quota di ogni comune del gettito cantonale base complessivo.

[2]Il moltiplicatore d'imposta per l'applicazione degli artt. 5, 6, 14 e 15 è quello dell'anno precedente. Per moltiplicatore d'imposta s'intende quello stabilito annualmente dal Municipio conformemente alle disposizioni della legge organica comunale.

[3]Per l'applicazione degli artt. 5 e 6 è determinante il gettito delle risorse fiscali e la popolazione finanziaria accertati dalla competente autorità cantonale.

TITOLO III - COMPENSAZIONE FINANZIARIA VERTICALE

Articolo 8

L'indice di capacità finanziaria

[1]La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante dalla media ponderata di un insieme di indici parziali.
[2]L'indice medio generale è uguale a 100.

Articolo 9

Determinazione

Ogni due anni il Consiglio di Stato determina l'indice di capacità finanziaria.

a) gettito delle risorse fiscali pro capite:
   - valore triplo;
b) gettito IFD pro capite:
   - valore semplice;
c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD:
   - valore semplice;
d) rapporto tra fabbisogno di consuntivo e gettito dell'imposta cantonale:
   - valore doppio;
e) evoluzione della popolazione:
   - valore semplice.

Articolo 10

Compensazione verticale: definizione

Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese cantonali.

Articolo 11

Sussidi

I sussidi correnti del Cantone di cui all'art 10 della presente legge vengono calcolati in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	**sussidio**
fino a 30 punti	90%
ogni punto e mezzo in più	1% in meno
da 120 punti in avanti	30%

Articolo 12

Partecipazione dei comuni

Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all'art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella:

forza finanziaria	**partecipazione**
fino a 30 punti	10%
ogni punto e mezzo in più	1% in più
da 120 punti in avanti	70%

TITOLO IV - fondo di perequazione per l'aiuto agli investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Articolo 13

Fondo di perequazione

[1]È istituito il fondo di perequazione.

[2]Il fondo di perequazione finanzia l'aiuto agli investimenti dei comuni di cui all'art. 14, i contributi per gli oneri legati alla localizzazione geografica dell'art. 15, l'aiuto transitorio dell'art. 21 e i contributi supplementari previsti dall'art. 22.

Articolo 14

Aiuto agli investimenti dei comuni

[1]L'aiuto è versato per il finanziamento diretto o per la copertura degli oneri finanziari che ne derivano, per investimenti in infrastrutture di base, per opere o partecipazioni di sviluppo e per progetti in ambito sociale e culturale, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo.

[2]Può richiedere l'aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico superiore di almeno 10 punti al moltiplicatore medio generale dei comuni e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori alla media pro-capite cantonale. L'aiuto massimo è pari al 90% dell'onere netto a carico del comune. Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.

[3]Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l'aiuto tenuto conto:

- del genere dell'opera, in particolare la sua valenza regionale;
- dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di cui l'opera beneficia;
- del complesso della situazione finanziaria del comune e della sua prevedibile evoluzione documentata dal piano finanziario.

Per le opere relative a servizi finanziati attraverso il prelievo di tasse causali l'aiuto sarà determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell'utenza.

[4]L'ammontare dell'aiuto è calcolato provvisoriamente in rapporto al preventivo dell'opera.
Il calcolo definitivo è stabilito sulle risultanze di consuntivo.
Nel caso di sorpassi di spesa per l'ottenimento di un aiuto supplementare, dovrà essere inoltrata una nuova istanza di aiuto.
Mutamenti sostanziali nelle condizioni che si pongono alla base della concessione dell'aiuto possono comportare la sua restituzione parziale o integrale.

[5]Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio le condizioni per l'ottenimento e le modalità di determinazione dell'aiuto.

Articolo 15

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

[1]Il Consiglio di Stato, su istanza del comune e sentito il preavviso della Commissione della perequazione, accorda un contributo ricorrente a compensazione di oneri particolari sopportati dai comuni per compiti essenziali, causati in particolare dalla loro localizzazione geografica.

[2]Può beneficiare dell'aiuto per gli oneri legati alla localizzazione geografica il comune che applica un moltiplicatore politico superiore di almeno 10 punti al moltiplicatore medio generale dei comuni e che abbia risorse fiscali inferiori alla media cantonale.

[3]Eccezionalmente anche ai comuni minori con risorse fiscali superiori alla media cantonale potranno essere concessi gli aiuti per gli oneri legati alla localizzazione geografica.

[4]Il regolamento di applicazione della legge stabilisce nel dettaglio i comprensori regionali beneficiari, le condizioni per l'ottenimento e le modalità di determinazione del contributo.

Articolo 16

Determinazione e finanziamento del fondo di perequazione

[1]Il Consiglio di Stato determina annualmente il fabbisogno del fondo di perequazione.

[2]Il fabbisogno del fondo di perequazione per l'aiuto agli investimenti e per il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica, degli artt. 14 e 15, è finanziato con i seguenti mezzi:

a) il contributo del Cantone pari all'80% del fabbisogno;

b) il contributo dei comuni con un indice di forza finanziaria maggiore di 72 punti, pari al 20% del fabbisogno, ripartito tra i comuni sulla base delle loro risorse fiscali divise per il moltiplicatore politico.

TITOLO V - Collaborazione con i Comuni e amministrazione del fondo di perequazione

Articolo 17

Collaborazione

I comuni collaborano con la competente autorità cantonale per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento del gettito d'imposta cantonale per comune.

Articolo 18

Amministrazione

[1]Il fondo di perequazione è amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.

[2]Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina secondo le necessità del fondo la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei comuni e il contributo a carico del Cantone di cui all'art. 16 lett. b) e c) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento di cui al cpv. 1 dell'art. 6.

[3]I pagamenti dal fondo di perequazione avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi sono integrati in quelli dello Stato.

Articolo 19

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI - Norme transitorie

Articolo 20

Modalità dell'aumento del contributo di livellamento previsto dall'art. 4, versato ai comuni beneficiari e contributo di livellamento in caso di nuova aggregazione

[1]L'aumento del contributo di livellamento alla soglia minima del 72% della media delle risorse fiscali pro-capite a partire dal primo anno dall'entrata in vigore della Legge avviene nel modo seguente:

Anno dall'entrata in vigore della nuova legge	% del contributo di livellamento delle risorse fiscali pro-capite
1°	68%
2°	69%
3°	70%
4°	71%
5°	72%

[2]Nei primi 5 anni dell'entrata in vigore della presente legge ai comuni che sorgeranno da una nuova aggregazione, il contributo di livellamento versato è aumentato ai sensi dell'art. 4 a partire dall'anno della loro costituzione.

Articolo 21

Contributo transitorio di gestione corrente per i comuni precedentemente al

[1]Il comune che nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente Legge ha beneficiato degli aiuti previsti dal fondo di compensazione ai sensi dell'art 7 e 8 cpv. 2 Lcint 18 dicembre 1979, può richiedere

beneficio dell'aiuto del fondo di compensazione

l'aiuto transitorio di gestione corrente.

[2]Il contributo transitorio viene versato a condizione che venga applicato un moltiplicatore d'imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.

[3]Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni ann.

[4]Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare del contributo transitorio dopo aver sentito le osservazioni del Municipio del comune interessato.

[5]Il regolamento d'applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell'inoltrare la richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare:

- tiene conto degli oneri derivanti dalle opere già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente Legge ma non ancora realizzate;
- considera i contributi di miglioria e di costruzione previsti per Legge ma non ancora percepiti;
- tiene conto di ogni altro elemento rilevante al fine della corretta determinazione del contributo.

[6]Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato in un'unica rata al nuovo comune.

[7]L'aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall'art. 16.

[8]Al comune beneficiario del contributo transitorio che non sia già parte di un progetto di aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d'ufficio l'avvio di uno studio o l'integrazione in un progetto esistente.

Articolo 22

Contributi supplementari

Se nonostante l'aiuto transitorio previsto dell'art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine della gestione corrente non può essere mantenuto il Consiglio di Stato può, per un periodo definito, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare a precise condizioni. In questi casi è data la facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio d'ufficio ad una procedura di aggregazione con un altro comune ai sensi di legge.

Articolo 23

Verifica periodica della legge

[1]Il Consiglio di Stato verifica ogni quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge, l'efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.
[2]Per il primo quadriennio di applicazione della Legge l'aliquota di prelievo sul surplus delle risorse fiscali di cui all'art. 6 non può superare il 15%. Se dall'applicazione degli art. 4, 5 e 20 tale limite fosse superato si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi versati ai comuni beneficiari.

Articolo 24

Abrogazione

È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.

Articolo 25

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifiche di leggi

A.

È abrogato l'art. 2 del Decreto legislativo concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale del 19 maggio 1952.

B.

La Legge concernente l'organico dei segretari comunali del 5 novembre 1984 è modificata come segue:

Articolo 1

b) Segretari comunali occupati a tempo pieno

Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i comuni con oltre 600 abitanti, in applicazione parziale dell'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 e precisamente:

da 601 a 800 abitanti: classe 23
da 801 a 1000 abitanti: classe 24
da 1001 a 1500 abitanti: classe 25
da 1501 a 2000 abitanti: classe 26
da 2001 abitanti: classe 28

Qualora il segretario comunale di un comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio corrisponderà a quello previsto per i segretari dei comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti.

Articolo 16

Competenze comunali

I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori.

C.

La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 è modificata come segue:

Articolo 6 lett. a)

Principi legislativi

La legislazione in materia di sussidi deve considerare i seguenti principi:

a) il sussidio deve essere commisurato alla capacità finanziaria del destinatario; per i comuni è determinante l'indice di capacità finanziaria secondo la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

D.

La Legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957 è modificata come segue:

Articolo 3 cpv. 4

Limite massimo

[4]La popolazione e gli indici della capacità finanziaria determinanti ai fini dei calcoli saranno accertati dalla competente autorità cantonale in base alle disposizioni stabilite dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e dal relativo regolamento d'applicazione.

E.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificato come segue:

Articolo 34 cpv. 1

[1]La spesa dei comuni per gli stipendi, supplementi e indennità dovuti ai docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari in base alla presente legge è sussidiata secondo la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

F.

La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Articolo 19

Contributo per opere pubbliche

Quando il comune fa capo alla perequazione finanziaria intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di aiuto, limitatamente alle disponibilità del patriziato.

La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.